

ALLEGATO A)

COMUNE DI ASTI

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI
SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. (T.U.S.P.)**

STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE PRECEDENTI

**RICOGNIZIONE DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL
31/12/2021**

RELAZIONE TECNICA

A cura del Servizio Rapporti con le Partecipate e Privacy

Novembre 2022

Indice

1.	Introduzione.....	1
1.1.	Quadro normativo di riferimento	1
1.2.	Provvedimenti comunali in materia di razionalizzazione delle partecipazioni	2
1.3.	Relazione Tecnica: struttura del documento.....	4
1.4.	Relazione Tecnica: metodologia	5
2.	Relazione sullo Stato di attuazione dei Piani di razionalizzazione precedenti	10
2.1.	Sintesi dello Stato di attuazione	10
2.1.1	Partecipazioni dirette.....	10
2.1.2.	Partecipazioni indirette (detenute tramite ASP S.p.A.)	10
2.2.	Partecipazioni non più detenute.....	11
	ASTITURISMO - ATL S.C.AR.L. IN LIQUIDAZIONE.....	11
2.3.	Partecipazioni con processo di razionalizzazione in corso	13
2.3.1.	Partecipazioni dirette.....	13
	PRACATINAT S.C.P.A. (in procedura fallimentare).....	13
2.3.2.	Partecipazioni indirette.....	15
	ASTI ENERGIA E CALORE - AEC S.P.A.....	15
3.	Ricognizione dell’assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 – Analisi e risultati	21
3.1.	Schema grafico delle partecipazioni detenute (dirette e indirette)	21
3.2.	Sintesi della ricognizione delle partecipazioni detenute	22
3.2.1.	Partecipazioni dirette.....	22
3.2.2.	Partecipazioni indirette (detenute tramite ASP S.p.A.)	22
3.3.	Informazioni di dettaglio delle partecipazioni detenute al 31/12/2021	23
3.3.1.	Partecipazioni dirette.....	23
	ASTI SERVIZI PUBBLICI – ASP S.P.A.....	23
	GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA ASTIGIANO – GAIA S.P.A.	29
	ASTI STUDI SUPERIORI – ASTISS S.C.AR.L.	32
	ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.C.AR.L.	35
	ASTITURISMO - ATL S.C.AR.L. IN LIQUIDAZIONE.....	40
	PRACATINAT S.C.P.A. (in procedura fallimentare).....	40
3.3.2.	Partecipazioni indirette.....	40
	ASTI ENERGIA E CALORE - AEC S.P.A.....	40
	SERVIZI IDRICI ASTIGIANO MONFERRATO - SIAM S.C.AR.L.	40
4.	Conclusioni.....	45

CAPITOLO I

1. Introduzione

La presente Relazione ha ad oggetto la “Revisione periodica delle partecipazioni societarie” detenute direttamente o indirettamente dal Comune di Asti al 31/12/2021 ed è predisposta annualmente ai sensi dell’art. 20 del “Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.)”, approvato con il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 ed integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100. La revisione periodica costituisce quindi adempimento di un obbligo normativo presidiato da specifiche sanzioni amministrative, ma, al contempo, rappresenta un’occasione per svolgere una riflessione costante sul “portafoglio” delle partecipazioni societarie detenute dall’amministrazione e sulla coerenza di quest’ultimo rispetto ai principi ed alle finalità sottese al citato Testo unico delle partecipate, che riguardano – a mente dell’art. 1 - l’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato nonché la riduzione della spesa pubblica. Essa inoltre *“esprime con esaustività”*, come ha avuto modo di ricordare in più occasioni la magistratura contabile, *“l’esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione”*.

Giova, infine, ricordare che - come argomentato dalla Corte dei Conti in occasione del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Piemonte riferito all’esercizio 2021 -, *“la disciplina in materia di società pubbliche, oltre a costituire una spinta verso una razionalizzazione del fenomeno, va anche nel senso di promuovere una maggiore trasparenza, ponendo specifici obblighi informativi e di motivazione rispetto alle scelte compiute dal socio pubblico”*.

1.1. Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento della Revisione periodica è rappresentato dal citato articolo 20 del T.U.S.P., a mente del quale, le Amministrazioni pubbliche:

1. entro il 31 dicembre di ogni anno effettuano, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante liquidazione o cessione. Tale piano di razionalizzazione, corredato da un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, deve essere adottato ove in sede di analisi si rilevino i seguenti indicatori di criticità:
 - partecipazioni societarie non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall’art. 4 del D.Lgs n. 175/2016 (art. 20, c. 2, lett. a). Si tratta nello specifico del requisito della stretta inerenza della partecipazione societaria alla missione istituzionale dell’ente pubblico socio e della riconducibilità dell’attività svolta dalla società ad una delle tipologie elencate nel citato art. 4 del Decreto;

- società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, c. 2, lett. b);
 - partecipate che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, c. 2, lett. c);
 - società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro (art. 20, c. 2, lett. d – limite transitoriamente ridotto, dall’art. 26 comma 12 quinquies a cinquecentomila euro, fino alla “Razionalizzazione” 2019);
 - società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, c. 2, lett. e);
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f);
 - necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lett. g);
2. approvano entro il 31 dicembre una Relazione sull'attuazione del Piano di Razionalizzazione eventualmente adottato nell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti;
 3. trasmettono i provvedimenti di cui ai punti 1 e 2 con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 (ossia tramite l’inserimento di dati e documenti nell’apposito sistema informatico) e li rendono disponibili:
 - alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del T.U.S.P. istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 175/2016);
 - alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

1.2. Provvedimenti comunali in materia di razionalizzazione delle partecipazioni

La Revisione di cui al D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i., dettagliatamente descritta nel paragrafo precedente, nel caso delle partecipazioni comunali è adottata con deliberazione del Consiglio comunale su proposta della Giunta entro il 31 dicembre di ogni anno. A supporto della decisione del Consiglio comunale il Servizio competente del Comune di Asti - che attualmente è il Servizio Rapporti con le Partecipate e Privacy - predispone la “Relazione tecnica” nella quale sono contenuti gli elementi istruttori e le valutazioni necessarie a decidere circa il mantenimento ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni oggetto dell’analisi.

Si rammenta in questa sede che la ricognizione riguarda unicamente le partecipazioni detenute dal Comune in soggetti aventi forma societaria, come delineato dall’art. 1 c. 1 del T.U.S.P.; tuttavia al fine di verificare la ricorrenza dell’indicatore di cui al succitato art. 20 c. 2 lett. c) sono stati presi in considerazione anche gli “enti pubblici strumentali” inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, come peraltro da ultimo raccomandato dalla magistratura contabile (cfr. *ex multis* Corte dei Conti Lazio n. 47/2021 GEST).

Il presente documento costituisce pertanto la “Relazione tecnica” per la revisione periodica delle società partecipate dal Comune di Asti per l’anno 2022 ed è parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Essa riporta:

- lo “Stato di attuazione” dei Piani di razionalizzazione degli anni precedenti con l’evidenziazione delle misure ancora in corso e di quelle eventualmente concluse nell’esercizio 2022 e comunque prima dell’adozione della deliberazione di razionalizzazione;
- l’analisi delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, di seguito “ricognizione”.

Si evidenzia fin d’ora che la ricognizione 2022 non ha evidenziato la necessità di adottare un apposito “Piano di Razionalizzazione” ricorrendo invece la necessità di concludere le misure deliberate negli anni precedenti che sono ancora in corso.

Si elencano qui di seguito i provvedimenti del Comune di Asti già adottati ai sensi degli artt. 24 e 20 del T.U.S.P. negli anni precedenti:

- D.C.C. n. 56 del 23/12/2021 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2020 e Stato di attuazione dei Piani di razionalizzazione precedenti;
- D.C.C. n. 59 del 21/12/2020 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 e Stato di attuazione dei Piani di razionalizzazione precedenti;
- D.C.C. n. 55 del 16/12/2019 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2018 e Stato di attuazione dei Piani di razionalizzazione precedenti;
- D.C.C. n. 77 del 18/12/2018 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2017 e Stato di attuazione dei Piani di razionalizzazione precedenti;
- D.C.C. n. 40 del 28/9/2017 - Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 23/9/2016.

Laddove ritenuto significativo, le informazioni e le valutazioni riportate nei provvedimenti citati sopra sono sinteticamente richiamate nella presente Relazione tecnica; per maggiori dettagli si rimanda direttamente ai contenuti dei provvedimenti stessi, disponibili nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Asti.

A riguardo dei provvedimenti sopra elencati si segnala inoltre che nei confronti della Delibera n. 40 del 2017, con la quale era stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipate, le società ASP, AEC e NOS a suo tempo avevano presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con riferimento alla - in allora - prevista alienazione della partecipazione indiretta in AEC S.p.A.. Con i medesimi ricorsi erano state impugnate anche le delibere della Giunta Comunale n. 471/2017 e n. 545/2017 con le quali, in ragione della prospettata alienazione, erano state adottate diverse modalità di gestione del servizio di Illuminazione Pubblica “Il Lotto”, escludendo in particolare la possibilità di sub concessione ad AEC

affidataria del servizio per il “I Lotto”. Detti ricorsi si sono di recente estinti a seguito di rinuncia da parte dei citati ricorrenti, come meglio descritto nel § 2.3.2.

Si rammenta, infine, che con specifico riferimento alla partecipazione indiretta in AEC S.p.A. - ancora detenuta al momento dell’adozione della presente ricognizione - l’Amministrazione nel 2018 – e nei Piani successivi - aveva confermato la decisione assunta nel 2017 di razionalizzare la partecipazione, modificandone tuttavia la modalità di attuazione in un primo momento individuata. Si era infatti deliberato nel 2018 di non procedere alla razionalizzazione della partecipazione attraverso l’alienazione della stessa ma attraverso una diversa soluzione più aderente alla specifica situazione di fatto; per i dettagli si rinvia alla Scheda dedicata alla società al § 2.3.2.

Con riferimento agli atti adottati dal Consiglio comunale di Asti in merito al mantenimento ovvero alla razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, si segnala in ultimo che, prima dell’entrata in vigore del Testo Unico delle Società Partecipate, il Consiglio comunale aveva assunto le seguenti deliberazioni:

- la Deliberazione n. 21 del 18/4/2011 avente ad oggetto *“Partecipazioni del Comune di Asti. Ricognizione delle società finalizzata al mantenimento o cessione della partecipazione (commi 27-32bis dell’art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Finanziaria 2008). Indirizzi Programmatici”*;
- la Deliberazione n. 16 del 30/3/2015, con la quale è stato approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali, ai sensi dell’art. 1, comma 612 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e successiva verifica attuativa.

1.3. Relazione Tecnica: struttura del documento

La struttura dei contenuti della presente “Relazione Tecnica” tiene conto degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.lgs n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)” forniti dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.), d’intesa con la Corte dei Conti, nonché delle Schede di rilevazione della Revisione periodica e dello Stato di attuazione della razionalizzazione (art. 20 c. 1 e 4 D.lgs n. 175/2016), entrambi pubblicati sul sito web del Dipartimento del Tesoro in data 8/11/2022.

Il documento è così composto:

- **Capitolo I)**, contenente l’introduzione di cui il presente paragrafo è parte;
- **Capitolo II)**, dedicato allo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione adottate nei Piani precedenti e ai risultati conseguiti (**Relazione sullo Stato di attuazione**), secondo quanto previsto dall’art. 20, c. 4, del T.U.S.P.. Tale capitolo include un prospetto di sintesi (§ 2.1.) e informazioni di dettaglio per ciascuna società interessata dall’analisi, organizzate in singole Schede, a loro volta suddivise in due tipologie:
 - Partecipazioni non più detenute al 31/12/2021 o alla data della presente Revisione (cfr. § 2.2.).

Per tali partecipazioni sono specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, quali ad esempio il tipo di procedura messa in atto, l'ammontare degli eventuali introiti finanziari, l'identificazione delle eventuali controparti;

- Partecipazioni ancora detenute, per le quali è in corso il processo di razionalizzazione avviato con i Piani degli anni precedenti (cfr. § 2.3.). In tali casi è riportato lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione già programmate, descrivendo le azioni messe in atto e gli aggiornamenti nel frattempo intervenuti.
- **Capitolo III)**, dedicato alla ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021, secondo quanto previsto dall'art. 20, c. 1 e 2, del T.U.S.P.. Tale capitolo si articola nei seguenti contenuti:
 - lo schema grafico di tutte le partecipazioni detenute, che rappresenta i rapporti di partecipazione esistenti tra il Comune di Asti e le società partecipate direttamente, nonché quelli intercorrenti fra queste ultime e le società partecipate indirettamente dall'Ente per il "tramite" di una società controllata, indicando per ognuna di esse la quota di partecipazione (§ 3.1.);
 - la sintesi della ricognizione di tutte le partecipazioni, ossia l'elenco delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente, con l'anticipazione degli esiti della ricognizione per ciascun organismo oggetto dell'analisi (§ 3.2.);
 - le informazioni di dettaglio sulle partecipazioni detenute, organizzate in singole "Schede" (§ 3.3.). Gli elementi ivi riportati sono funzionali all'analisi e alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal T.U.S.P. al fine di fornire il supporto motivazionale circa la decisione sul mantenimento della partecipazione senza interventi oppure circa la necessità di adottare specifiche misure di razionalizzazione. Sono stati altresì riportati ulteriori elementi ritenuti utili a fornire un quadro maggiormente rappresentativo del sistema delle partecipazioni comunali.

Per economicità del documento, in tale paragrafo non sono state inserite le "Schede" di dettaglio delle partecipazioni ancora detenute dall'amministrazione nei cui confronti è in corso un processo di razionalizzazione poiché le relative "Schede" sono già contenute nel Capitolo II), dedicato allo "Stato di attuazione", al quale si rinvia per i necessari dettagli.

- **Capitolo IV)**, dedicato alle "Conclusioni", ove si è dato conto in sintesi dell'andamento complessivo e dell'impatto del processo di revisione nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del T.U.S.P..

1.4. Relazione Tecnica: metodologia

Come già esposto nel paragrafo precedente, l'analisi svolta nella presente "Relazione Tecnica" tiene conto degli "Indirizzi" forniti dal Dipartimento del Tesoro, d'intesa con la Corte dei Conti, e delle "Schede di rilevazione" per il censimento annuale e per la revisione periodica, entrambe pubblicate in data 8/11/2022

sul sito istituzionale del citato Dipartimento; l'istruttoria si è inoltre basata sui principali approdi ermeneutici della dottrina e della giurisprudenza intervenuti in materia a seguito all'entrata in vigore della norma.

Le informazioni contenute nelle "Schede" riportate nei Capitoli II) e III) sono quindi organizzate secondo gli schemi proposti dal M.E.F. di cui sopra, adattati ed integrati con ulteriori campi, al fine di renderli più pertinenti rispetto alle singole situazioni oggetto dell'analisi, nonché alle specifiche esigenze istruttorie.

Il perimetro oggettivo della ricognizione comprende le seguenti tipologie di enti:

- società partecipate direttamente;
- società partecipate indirettamente, solo nei casi in cui la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico. Sulla nozione di controllo si rimanda a quanto sotto meglio precisato.

Come già anticipato, per ciascuna delle società oggetto dell'analisi è stata predisposta una "Scheda istruttoria" con le seguenti informazioni:

- **Sezione I - "Informazioni generali sulla società"**: in tale Sezione sono brevemente riportati i principali dati che descrivono la società: Dati anagrafici, Sede legale, Descrizione dell'attività, eventuale contratto di servizio/convenzione; Quota di possesso, tipo di controllo, compagine societaria; Ulteriori informazioni; Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di amministrazione e di controllo della società, ove presenti.

In merito alla nozione di "**società a controllo pubblico**", la cui definizione è contenuta nell'art. 2 co. 1 lett. b) ed m) del D.lgs n. 175/2016, si evidenzia che nella presente Relazione si è tenuto conto sia degli Indirizzi forniti dal M.E.F. che rimandano espressamente all'orientamento dello stesso Ministero pubblicato in data 15/2/2018, sia delle successive pronunce del Consiglio di Stato n. 578 del 23/1/2019 e della Corte dei Conti a Sezioni riunite (n. 16, n. 17 e n. 25 del 2019 e n. 1 del 2020), e, infine, della Delibera ANAC n. 859 del 25/9/2019 avente ad oggetto: "*Configurabilità del controllo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini dell'avvio del procedimento di vigilanza per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.*".

Si ricorda in proposito che il M.E.F. ha individuato le seguenti categorie:

- Controllo solitario:
 - o il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;
 - o il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - o il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.
- Controllo congiunto:
 - o una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie, di patti parasociali;

- una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;
- una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;
- una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

A dette categorie si è fatto quindi riferimento specificando nella compilazione delle singole Schede la concreta situazione rilevabile tenendo conto del quadro interpretativo complessivamente considerato e sopra richiamato.

- **Sezione II - “Verifica requisiti T.U.S.P.”:** in tale Sezione sono schematicamente riepilogate le informazioni utili per la verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dagli artt. 4, 5 e 20 del T.U.S.P.: Numero medio dei dipendenti¹; Numero e compenso dei componenti dell'organo di amministrazione¹; Numero e compenso dei componenti dell'organo di controllo¹; Risultato di bilancio degli ultimi cinque esercizi; Fatturato medio dell'ultimo triennio; Ulteriori dati di Bilancio dell'ultimo triennio; Altre informazioni per la verifica dei requisiti T.U.S.P..

Per quanto riguarda l'andamento triennale dei dati di bilancio esposti nella presente Relazione sembra utile evidenziare - come peraltro ben noto - che gli esercizi 2020 e 2021 sono stati influenzati in diversa misura, e con diversi esiti (interruzione parziale o totale delle attività, possibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali o di altre sovvenzioni/contributi pubblici come peraltro evidenziato nei documenti contabili), dal contesto generale conseguente alla dichiarazione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione dell'epidemia da “SARS Covid 19” e ai provvedimenti governativi adottati per contrastarne la diffusione. Dai documenti di bilancio delle singole società risulta inoltre che l'ultimo trimestre del 2021 è stato influenzato anche dall'incremento inatteso dei costi delle materie prime e dell'energia, anch'esso causato dalla pandemia, situazione aggravatasi nel 2022 in conseguenza della crisi geopolitica innescata dal conflitto russo - ucraino.

- Per ciò che concerne la voce “**fatturato**”, presa in esame nella Sezione II, è utile qui evidenziare che con tale nozione - in conformità ai citati indirizzi del Dipartimento del Tesoro – si intende fare riferimento, nell'ambito del bilancio di ciascuna società, “*all'area ordinaria della gestione aziendale*”, al fine di individuare la misura della “*dimensione economica dell'impresa*” presa in considerazione. Allo scopo poi di consentire l'omogenea applicazione dell'articolo 20, comma 2, lett. d) del T.U.S.P. alle diverse tipologie di attività economica (quali ad esempio: Attività produttiva di beni e servizi, Holding, Attività finanziarie e assicurative etc.), il M.E.F. ha definito le modalità di calcolo del fatturato individuando le singole voci del conto economico ritenute rilevanti per ciascuna di esse. Nello specifico, per la tipologia “Attività produttive di beni e servizi” (che è l'unica applicabile alle società detenute dal Comune di Asti al 31/12/2021), il

¹ Come da dati riportati nella nota integrativa al bilancio di ciascuna società.

“fatturato” è stato definito come il risultato della somma delle Voci del Conto Economico A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e A5) “Altri ricavi e proventi”, esclusi i “Contributi in conto esercizio”. Sulla nozione di fatturato si richiama poi la definizione fornita dalla magistratura contabile secondo cui tale termine *“deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzate nell’esercizio, integrate dagli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche”* (cfr. Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 54/2017/PAR).

Nell’analisi esposta nella presente Relazione si è pertanto adottato tale criterio di calcolo. Diversamente, nell’ipotesi in cui si è ritenuto di dover includere nel valore del fatturato anche detti contributi in conto esercizio, tale scelta è stata debitamente segnalata e motivata nell’ambito della specifica Scheda istruttoria, così come espressamente richiesto dal M.E.F..

Con riferimento infine al “valore del fatturato medio” del triennio precedente, si rammenta che a partire dal 2020 la suddetta soglia è pari ad un milione di Euro (1 Mio EUR).

- Per ciò che concerne gli altri requisiti T.U.S.P. ed in particolare la verifica circa lo svolgimento di **“attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”**, di cui alla lett c) del c. 2 dell’art. 20, si precisa che essa è stata svolta prendendo in considerazione tutti i soggetti inclusi nel “Gruppo amministrazione pubblica” – GAP - del bilancio consolidato 2021 del Comune di Asti, così come approvato con D.C.C. n. 35 del 19/9/2022, ai sensi del D.lgs n. 118/2011. Nel corso della verifica di tale parametro si è dunque tenuto conto anche dei soggetti non aventi forma societaria (“enti pubblici strumentali”) ricompresi nel citato GAP e dell’attività da essi svolta.
- **Sezione III – “Esito istruttorio”**: in tale Sezione sono esposte le eventuali osservazioni sui dati riportati nelle Sezioni precedenti ritenute significative ai fini dell’esame istruttorio e le motivazioni circa la decisione proposta con particolare evidenza agli indicatori di criticità eventualmente emersi, ed infine la proposta medesima (che vanno rispettivamente sotto la voce di “Osservazioni e motivazione” ed “Esito”).

La formulazione della proposta di decisione, “esito”, riportata in questa Sezione riprende le indicazioni fornite dal M.E.F., che ha specificamente individuato le seguenti fattispecie: “Mantenimento della partecipazione senza interventi” oppure “Razionalizzazione”; a sua volta, le modalità di razionalizzazione possono distinguersi in: “Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società”; “Cessione della partecipazione a titolo oneroso”; “Cessione della partecipazione a titolo gratuito”; “Scioglimento e Liquidazione della società”; “Fusione della società per unione con altra società”; “Fusione della società per incorporazione in altra società”; “Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella società ‘tramite’”; “Recesso dalla società”.

A proposito delle decisioni circa il mantenimento o meno delle partecipazioni societarie è utile qui evidenziare - come peraltro rammentato nel Referto approvato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti n. 19/SSRRCO/2020, avente ad oggetto *“Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle sezioni riunite della corte dei conti”*- che, mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 del T.U.S.P., costituisce provvedimento obbligatorio, *“le scelte concretamente operate per l’organismo restano affidate all’autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità”*. Nella stessa Relazione, la Corte dei Conti ha sottolineato inoltre *“come, alla ricorrenza di uno o più dei parametri elencati nell’art. 20 del TUSP, non consegue, necessariamente, l’opzione della dismissione, ma un programma di razionalizzazione coerente al parametro di criticità riscontrato ovvero, se motivato, anche il mantenimento della partecipazione (cfr., per esempio, Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 22/2018/INPR e n. 29/2019/FRG)”*. Il tema della necessità di un’adeguata motivazione circa le scelte adottate dall’Amministrazione è stato ribadito da ultimo dalla Corte dei Conti nella *“Relazione 2021 sugli Organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari”* (Deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG); nell’elaborazione dei contenuti della Sezione di cui si discorre si è inteso dare risposta anche a tale esigenza.

Per quanto riguarda, nello specifico, l’organizzazione dei dati delle singole Schede contenute nel Capitolo II) *“Relazione sullo stato di attuazione”*, si precisa che le informazioni societarie e di bilancio riportate sono differenziate e modulate in base alla differente fase in cui si trova la procedura di razionalizzazione della partecipata oggetto di analisi. Inoltre, nelle Schede delle partecipate in liquidazione/ in procedura fallimentare, in linea con quanto previsto dalle indicazioni pubblicate dal M.E.F., alcuni dati ed informazioni non sono evidenziati in quanto o non rilevabili oppure non significativi, anche in ragione dell’assenza di valutazioni circa il mantenimento o meno della partecipazione. Si tratta, infatti, di procedure societarie già avviate ed il cui percorso è regolato da specifiche disposizioni normative.

CAPITOLO II

2. Relazione sullo Stato di attuazione dei Piani di razionalizzazione precedenti

Come anticipato nella parte introduttiva della presente Relazione, in tale Capitolo si riportano le informazioni relative allo Stato di attuazione dei Piani di razionalizzazione degli anni precedenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 c. 4 del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i..

In particolare, nel paragrafo 2.1. viene riportata la sintesi dello stato di attuazione sia per le partecipate dirette che per quelle indirette, mentre nei paragrafi successivi vengono riepilogate tramite le apposite Schede le informazioni di dettaglio circa le partecipazioni non più detenute (§ 2.2) e quelle per le quali il processo di razionalizzazione è tuttora in corso (§ 2.3.).

2.1. Sintesi dello Stato di attuazione

2.1.1 Partecipazioni dirette

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE	NOTE
ASTITURISMO - ATL S.C.AR.L. IN LIQUIDAZIONE	01191650058	4,98%	Procedura di liquidazione e scioglimento conclusa	Partecipazione non più detenuta
PRACATINAT S.C.P.A. (in procedura fallimentare)	04256970015	0,08%	Procedura fallimentare in corso	Prosecuzione della razionalizzazione

2.1.2. Partecipazioni indirette (detenute tramite ASP S.p.A.)

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA SOCIETÀ TRAMITE	STATO DI ATTUAZIONE	NOTE
ASTI ENERGIA E CALORE – AEC S.P.A.	01589230059	38%	Procedura di razionalizzazione in corso	Prosecuzione della razionalizzazione

2.2. Partecipazioni non più detenute

ASTITURISMO - ATL S.C.AR.L. IN LIQUIDAZIONE

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ

DATI ANAGRAFICI	
Codice Fiscale	01191650058
Anno di costituzione	13/11/1997 (data di costituzione del Consorzio Astiturismo, trasformato con decorrenza dal 10/10/2018 in società consortile a responsabilità limitata, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016)
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Indirizzo	Piazza Alfieri, n. 29 - 14100 ASTI

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	
La Società, in liquidazione volontaria dall'1/1/2019 e cancellata dal Registro delle Imprese in data 31/12/2021, operava come agenzia di accoglienza e promozione turistica nel territorio della Provincia di Asti.	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
Tipologia di partecipazione	Partecipazione diretta
Percentuale quota di partecipazione	4,98%
Valore nominale quota di partecipazione	€ 1.993,95

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO E COMPOSIZIONE SOCIETARIA	
Tipo di controllo	nessuno
Compagine societaria	La compagine societaria evidenziava la presenza di soci pubblici (84,07%) e privati (15,93%), tra cui la Regione Piemonte (che deteneva il 18,69% del capitale sociale), la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Asti (14,95%), la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (14,48%), la Provincia di Asti (4,83%) e altri Comuni astigiani.

SEZIONE II – ESITO RAZIONALIZZAZIONE

MODALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE: SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ	
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	sì
Data di conclusione della procedura	29/6/2021 - data di approvazione del Bilancio finale di liquidazione e del relativo Piano di riparto
Società cessata a chiusura della seguente procedura	Liquidazione volontaria o giudiziale
Dettagli causa di cessazione della società	La messa in liquidazione volontaria della Società è stata deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 3/12/2018, con effetto dal 1/1/2019, per permettere ai soci di Astiturismo di aderire all'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.ar.l. e consentire così la creazione di un'unica ATL per tutti i territori interessati sia dell'area geografica di Langhe e Roero che della Provincia di Asti e dell'area del Monferrato. Nell'esercizio 2019 si è dato corso alla cessione del ramo d'azienda alla società Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, formalizzata in

	<p>data 1/8/2019: la cessione ha avuto ad oggetto i cespiti e i dipendenti, mentre sono rimasti in capo ad Astiturismo i crediti, i debiti e le disponibilità finanziarie.</p> <p>Nell'esercizio 2020 sono state condotte le ulteriori fasi di liquidazione volontaria della società, poi ultimate in data 14/6/2021. In occasione dell'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020, l'Assemblea del 29/6/2021 ha pertanto approvato il Bilancio finale di liquidazione al 14/6/2021 e il Piano di riparto finale; a seguito di ciò il Liquidatore ha provveduto alla cancellazione della Società dal Registro delle Imprese per cessata attività.</p>
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese	31/12/2021
Ottenimento di un introito finanziario	<p>no</p> <p>Dalla "Relazione sulla gestione", allegata al Bilancio finale di liquidazione al 14/6/2021, emerge quanto segue: <i>"Il piano di riparto finale non prevede la distribuzione ai soci di beni né di provviste finanziarie. La società chiude la propria attività con una perdita pari ad euro 40.000 da compensare con il proprio patrimonio netto e rappresentato dal Capitale sociale di euro 40.000. Ai soci non vengono richiesti ulteriori versamenti a copertura della perdita che trova capienza nel Patrimonio netto. Per l'anno 2021 non si è fatto ricorso alle quote annuali dei soci."</i></p>

2.3. Partecipazioni con processo di razionalizzazione in corso

2.3.1. Partecipazioni dirette

PRACATINAT S.C.P.A. (in procedura fallimentare)

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ

DATI ANAGRAFICI	
Codice Fiscale	04256970015
Anno di costituzione	23/12/1993 (data di costituzione del Consorzio Pracatinat, trasformato in società consortile per azioni nel 2008)
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Capitale sociale al valore nominale	€ 4.383.333
Stato della società	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)
Anno di inizio della procedura	La Società, in liquidazione volontaria dal 4/7/2016, è stata dichiarata fallita il 9/5/2017
SEDE LEGALE	
Indirizzo	Località Prà Catinat – 10060 FENESTRELLE
PEC	f124.2017torino@pecfallimenti.it
Sito web	-
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	
La Società aveva come finalità la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile. La società aveva anche lo scopo di tutelare e valorizzare il complesso edilizio presso cui aveva sede e si svolgeva l'attività.	
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
Tipologia di partecipazione	Partecipazione diretta
Percentuale quota di partecipazione	0,08% del capitale sociale complessivo 0,15% del capitale sociale escluse le azioni speciali del Comune Fenestrelle
Valore nominale quota di partecipazione	€ 3.600
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO E COMPOSIZIONE SOCIETARIA	
Tipo di controllo	nessuno
Denominazione Socio	Oltre al Comune di Asti, i Soci di Pracatinat sono: Comune di Fenestrelle (con un valore di € 2.001.200), Regione Piemonte (€ 750.000), Comune di Torino (€ 750.000), Città Metropolitana (€ 750.000), Istituzione Musicateatro Moncalieri (€ 55.289), Comune di Rivoli (€ 36.000), Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca (€ 27.644), Comune di Pinerolo (€ 9.600).

SEZIONE II – ESITO ISTRUTTORIO

OSSERVAZIONI E MOTIVAZIONE

La Società è stata dichiarata fallita con Sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Torino – Sez. VI in data 9/5/2017. La procedura fallimentare risulta ancora in corso alla data della stesura del presente documento. Nell'ultima

Relazione depositata presso il Registro Imprese dal Curatore fallimentare, datata 16/6/2022 e aggiornata al primo semestre 2022 è stato evidenziato il riepilogo delle attività svolte dal Curatore fallimentare nonché il conto della gestione di quest'ultimo. Nella Relazione si dà in particolare conto delle operazioni svolte con riferimento alla prosecuzione della verifica e del recupero dei crediti (Città Metropolitana di Torino), nonché alla vendita della quota di partecipazione detenuta da Pracatinat nella società 3 Valli S.r.l., che nel frattempo è stata posta in liquidazione; nella stessa Relazione vengono infine indicate le cause ostative alla chiusura della procedura, con precisazione del termine di definizione delle relative operazioni al 30/9/2022. Al momento della stesura della presente Relazione tecnica non ci sono ulteriori informazioni sulla prevista definizione della procedura.

Con riferimento alle informazioni riportate nella presente Scheda si precisa quanto segue:

- Non sono stati riportati dati contabili della Società poiché l'ultimo Bilancio approvato è quello riferito al 31/12/2015 e la maggior parte dei dati da esaminare ai fini T.U.S.P. risulta quindi non rilevabile.
- Nella presente Scheda non sono inoltre esposte le informazioni funzionali alla verifica dei "requisiti T.U.S.P." poiché la società è in fallimento ed in questa sede non occorre procedere ad alcuna valutazione, rimanendo in attesa del termine della procedura fallimentare in corso.
- In occasione delle precedenti Ricognizioni, e quindi già a partire dal 2011, il Comune di Asti aveva espresso la volontà di cedere la partecipazione detenuta in Pracatinat, in quanto Società ritenuta non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso, e posto in essere le azioni conseguenti.

In data 4 luglio 2016 l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha poi deliberato la messa in liquidazione della Società, in attuazione di un piano di risanamento approvato dai Soci, con la finalità di salvaguardare la valorizzazione degli "assets" aziendali e, allo stesso tempo, garantire la prosecuzione dei servizi formativi e la tutela dei livelli occupazionali nella prospettiva della cessazione dell'attività. Tale deliberazione di messa in liquidazione *in bonis* della Società ha impedito di reiterare la procedura di cessione della quota a suo tempo avviata.

Tuttavia, anche a causa del mancato versamento della quota di competenza dei Soci rilevanti (Comune di Torino, Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino), la crisi finanziaria della Società si è aggravata impedendo l'attuazione della liquidazione *in bonis*; non è inoltre andato a buon fine il tentativo di avviare il Concordato Stragiudiziale con i creditori, ciò che ha reso inevitabile la richiesta di fallimento in proprio, ai sensi dell'art. 5 e 6 della L.F.. A fronte di tali eventi societari, nei Piani di revisione straordinaria (2017) e periodica (2018, 2019 e 2020, 2021) predisposti ai sensi del T.U.S.P., il Consiglio Comunale non ha potuto che prendere atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale, così come nella presente Revisione periodica.

ESITO

PROSECUZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE

Modalità (razionalizzazione)	scioglimento della società
Termine previsto per la razionalizzazione	La durata della procedura fallimentare non è quantificabile in termini certi poiché in base alle informazioni disponibili sono tuttora in corso le operazioni di liquidazione.

2.3.2. Partecipazioni indirette

ASTI ENERGIA E CALORE - AEC S.P.A.

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ

DATI ANAGRAFICI	
Codice Fiscale	01589230059
Anno di costituzione	18/05/2015
Forma giuridica	Società per azioni
Capitale sociale al 31/12/2021	€ 120.000
Stato della società	La società è attiva

SEDE LEGALE	
Indirizzo	Corso Don Minzoni, 86 – 14100 ASTI
PEC	aecspa@legalmail.it
Sito web	www.astienergiacalore.it

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
La Società attualmente si occupa del servizio pubblico di gestione e di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica della Città di Asti. Nell'ambito di tale attività ha provveduto ad effettuare gli interventi di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica inerenti agli impianti di proprietà della Città di Asti. Il Progetto del Teleriscaldamento, iniziativa avviata nel 2016, e per la quale la società era stata originariamente costituita, non ha invece avuto seguito e in data 28/3/2022 la "Convenzione" per la concessione del servizio è stata risolta consensualmente.

CONTRATTO DI SERVIZIO
Il servizio di illuminazione pubblica I lotto è gestito in sub-concessione affidata ASP S.p.A. (socia al 38 %), fino al 2041 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 552 del 20/11/2015). In data 28/3/2022 la sub concessione è stata risolta consensualmente, come meglio <i>infra</i> descritto.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
Tipologia di partecipazione	Partecipazione indiretta
Percentuale quota di partecipazione indiretta	20,9 %
Denominazione Società Tramite	ASP S.P.A.
Percentuale quota detenuta dalla Società Tramite	38 %
Valore quota detenuta dalla Società Tramite	€ 45.600

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO E COMPOSIZIONE SOCIETARIA	
Tipo di controllo	nessuno
Compagine societaria	Il capitale sociale è detenuto per il 62% da IREN ENERGIA S.p.A. e il 38% da ASP S.p.A.; la società è soggetta a direzione e coordinamento della capogruppo IREN S.p.A., società quotata in borsa. L'attuale compagine societaria di AEC è risultante dall'acquisizione da parte di IREN ENERGIA S.p.A. in data 21/7/2020 della quota del 28% allora detenuta da ASTA S.p.A..

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ	
Società in house	no

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex T.U.S.P.)	no
La società è un GAL	no

RAPPRESENTANTI DELL'AMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

Organo amministrativo	Ai sensi dell'art. 5 c. 2 dei Patti parasociali sottoscritti il 26/9/2022 tra Comune di Asti, NOS S.p.A. e ASP S.p.A., il rappresentante di ASP nel Consiglio di Amministrazione di AEC è designato dai componenti del CdA di ASP di designazione del socio pubblico, Comune di Asti, e assume la carica di Presidente.
Organo di controllo	-

SEZIONE II – VERIFICA REQUISITI T.U.S.P.

DATI DI BILANCIO – Esercizio 2021

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 24.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 10.500

RISULTATO DI BILANCIO – quinquennio 2017-2021 (in euro)

Anno riferimento	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	203.501	207.551	183.919	(909.683)	258.789

FATTURATO MEDIO – triennio 2019-2021 (in euro)

Anno di riferimento	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.280.130	1.089.304	1.121.694
A5) Altri Ricavi e Proventi	21.956	7.648	13.589
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0
Fatturato medio del triennio	€ 1.178.107,00		

ULTERIORI DATI DI BILANCIO – triennio 2019-2021 (in euro)

Anno di riferimento	2021	2020	2019
Valore della produzione	1.302.086	1.096.952	1.135.283
Costi della produzione	953.280	728.900	769.523
Costi del personale	0	0	0
Organico medio	0	0	0

Patrimonio Netto	718.334	514.833	307.283
Crediti	436.764	295.953	459.971
Debiti	3.397.740	3.489.763	3.596.755

ALTRE INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ PER LA VERIFICA DEI REQUISITI T.U.S.P.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione (art. 20, c. 2 lett. a)?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	Si
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	Si rinvia alla sez. III – Osservazioni e motivazione

SEZIONE III – ESITO ISTRUTTORIO

OSSERVAZIONI E MOTIVAZIONE

Il Consiglio Comunale, in occasione dell'adozione del Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 23/9/2016 (D.C.C. n. 40 del 28/9/2017), a fronte della presenza di alcuni indicatori di criticità di cui all'art. 20 del T.U.S.P., deliberava l'alienazione della partecipazione indiretta in AEC, dando mandato agli Amministratori della Società "tramite" ASP di porre in essere le azioni necessarie e conseguenti a dare esecuzione a detta decisione. Nel corso del medesimo anno il Progetto del Teleriscaldamento veniva bloccato sia per ragioni amministrative che di opportunità, anche in ragione del procedimento di vigilanza nel frattempo avviato da ANAC – proc. n. 5674 del 2015 - avente ad oggetto proprio l'affidamento di detto servizio, nonché della relativa sub-concessione affidata ad AEC.

La società "tramite" ASP avviava pertanto le verifiche necessarie ad addivenire all'alienazione della partecipazione detenuta in AEC, evidenziando fin da subito la difficoltà di procedere in tal senso per via della natura della partecipazione medesima, finalizzata a garantire l'esercizio del potere di controllo pubblico sulla gestione del Servizio di Illuminazione, così come previsto dai provvedimenti comunali adottati in merito e dall'accordo di investimento sottoscritto dai Soci di AEC, in data 18/5/2015. La società "tramite" ASP ed i Soci procedevano quindi a valutare altre possibili soluzioni, sicché nella successiva revisione periodica (D.C.C. n. 77 del 18/12/2018) il Consiglio comunale prendeva atto della necessità di addivenire alla razionalizzazione della partecipazione tramite una diversa operazione societaria. Nello specifico erano state prese in considerazione le seguenti opzioni: la cessione ad ASP del ramo di azienda di AEC avente ad oggetto l'Illuminazione pubblica oppure la fusione per incorporazione di AEC nella società "tramite" ASP, previa acquisizione dell'intero capitale sociale. Ad ottobre del 2019 ANAC comunicava l'esito delle "risultanze istruttorie" del procedimento di vigilanza di cui sopra. In ragione di tale intervento, e nelle more della pronuncia definitiva della stessa Autorità (in effetti sopraggiunta nel mese di luglio del 2020), gli Amministratori di ASP e di AEC prendevano atto della necessità di rivedere le valutazioni già svolte alla luce delle predette risultanze e, nel corso dell'anno, proseguivano nello studio delle soluzioni prospettate ed in particolare dell'operazione di fusione per incorporazione. Il Consiglio comunale nel Piano di Revisione periodica del 2019 (D.C.C. n. 55 del 16/12/2019) prendeva pertanto atto di detta situazione, confermando la decisione già assunta nel 2018 sulla razionalizzazione della partecipazione.

Nel contempo la Società AEC, a seguito della comunicazione delle succitate "risultanze istruttorie" di ANAC aveva ritenuto, *"alla luce di tale elemento sopraggiunto, di procedere, già nel bilancio di esercizio 2018, con la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali in corso del Progetto del Teleriscaldamento per perdita durevole di valore"*; per quanto riguarda invece la sub concessione dell'Illuminazione pubblica, nella Nota integrativa al citato Bilancio di esercizio 2019, si evidenziava che: *"qualora si presentasse l'eventualità di una risoluzione anticipata del rapporto di Concessione, la Società avrà diritto (come citato all'interno del documento "Capitolato Speciale di Appalto" e confermato dal legale della Società) al rimborso delle quote di mancato ammortamento degli interventi eseguiti sino*

al periodo mancante alla scadenza naturale del contratto.” (come evidenziato anche nella Relazione sulla gestione allegata al Bilancio di esercizio 2019, approvato dall’Assemblea dei soci in data 29/4/2020).

Come già anticipato, nel mese di luglio 2020 perveniva la decisione di ANAC (Delibera n. 582 del 8/7/2020); l’Amministrazione prendeva quindi atto delle conclusioni a cui l’Autorità era addivenuta, che interessavano non solo il Teleriscaldamento, ma genericamente i servizi affidati ad ASP dopo la gara a doppio oggetto, confermando comunque la volontà di adeguarsi a tale decisione. La società AEC proponeva invece ricorso avverso detto provvedimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio senza chiedere la sospensione cautelare del provvedimento stesso.

Allo scopo di adeguarsi a detto provvedimento dell’Autorità, l’Amministrazione comunale decideva di proseguire, con le opportune integrazioni, lo studio e la valutazione delle azioni necessarie a dare seguito alla delibera ANAC, nonché alla verifica delle possibili conseguenze e dei rischi connessi a tale decisione, sia sotto il profilo societario che di regolare gestione dei servizi interessati; ciò come dettagliatamente descritto nella Delibera di Giunta n. 292 del 29/9/2020. Allo stesso modo anche la società “tramite” ASP avviava nuovi approfondimenti circa le modalità di razionalizzazione della società AEC nel frattempo prese in considerazione, che tenessero conto delle risultanze definitive del citato procedimento ANAC.

Parallelamente allo svolgimento di detti approfondimenti, l’Amministrazione era chiamata a deliberare la Revisione periodica delle partecipazioni 2020, nonché lo Stato di attuazione dei Piani precedenti, e decideva pertanto di proseguire la razionalizzazione della società AEC secondo le modalità da definirsi in ragione degli approfondimenti e confronti ancora in corso.

Merita qui rammentare che durante l’esame della citata delibera di Razionalizzazione 2020, la società “tramite” ASP faceva pervenire ai Soci e al Consiglio comunale l’esito dei propri approfondimenti circa l’operazione di fusione per incorporazione di AEC in ASP previa acquisizione del totale delle azioni, che tuttavia si rivelavano - in parte - superati dal quadro giuridico che nel frattempo si stava delineando sia circa la non conformità anche dell’affidamento del Servizio di IP e la conseguente necessità di farne cessare gli effetti, che circa le modalità di dismissione della partecipazione in AEC. Tali risultanze non trovavano inoltre la condivisione del Socio di riferimento di AEC, Iren Energia S.p.A..

All’esito dell’approfondimento istruttorio svolto dall’Amministrazione con il supporto di professionisti esterni appositamente incaricati, che comportava tra l’altro la puntuale ricostruzione dei numerosi provvedimenti comunali interessati, nonché l’esame dei principali aspetti che regolavano i rapporti societari e contrattuali con la Società ASP, con la partecipata AEC e con i rispettivi Soci privati, l’Amministrazione (con delibera di Giunta n. 420 del 24/12/2020) approvava una “Proposta operativa” finalizzata a realizzare una serie di macro obiettivi, tra i quali dare corso a quanto deliberato dall’ANAC in merito all’affidamento ad ASP del servizio di Teleriscaldamento e correlativamente del servizio di Illuminazione pubblica, addivenendo alla risoluzione consensuale delle relative convenzioni ed al conseguente esperimento di nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo gestore. La Giunta Comunale demandava quindi al Sindaco la formulazione al socio privato NOS S.p.A. di una proposta operativa in ordine al percorso da seguire per realizzare i suddetti obiettivi, anche attraverso la sottoscrizione di apposito “Memorandum of Understanding (MOU)/ Scrittura ricognitiva degli impegni delle Parti”.

In data 7/1/2021 il Sindaco provvedeva pertanto a fornire riscontro all’ANAC, che a sua volta, in data 28/1/2021 comunicava la presa d’atto delle determinazioni assunte, informando altresì l’Amministrazione di rimanere in attesa di conoscere i provvedimenti successivamente adottati; nella medesima data il Socio privato NOS manifestava la propria disponibilità a verificare le soluzioni prospettate dall’Amministrazione nella “Proposta operativa”. In data 25 gennaio venivano pertanto attivati appositi “Tavoli tecnici” di confronto, uno dei quali veniva specificamente dedicato alla “razionalizzazione di AEC”. Nel corso del confronto emergeva dunque la necessità di riesaminare i percorsi già analizzati (in particolare fusione per incorporazione in ASP), giacché la volontà manifestata dall’Amministrazione circa la cessazione dell’affidamento ad ASP, e di conseguenza ad AEC, del Servizio di IP, incidendo sulla prospettiva di continuità aziendale di quest’ultima, comportava la necessità di valutare quale possibile soluzione anche la messa in liquidazione della stessa, come in effetti poi concordato.

Nelle more della definizione di detto percorso, l’Amministrazione, dovendo comunque assicurare la continuità del servizio di illuminazione pubblica - peraltro mai caducato da alcun provvedimento giurisdizionale - con la D.G.C. n. 101 del 30/3/2021 confermava che AEC era tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, con conseguente riconoscimento alla stessa società del relativo corrispettivo. Anche in ragione di ciò, gli Amministratori della società AEC nella Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2020 precisavano, che nonostante la presenza della descritta situazione di incertezza derivante dall’adeguamento alle indicazioni dell’ANAC da parte del Comune di Asti, *“le attività in corso, così come supportate dalla deliberazione di GC di Asti n. 101 del 30 marzo 2021, creino le condizioni per continuare nelle attività operative della Società anche alla luce del fatto che il finanziamento ricevuto da parte del socio Iren Energia S.p.A. in scadenza a giugno 2021, in linea con la Policy sui finanziamenti intercompany, è stato sostituito in data 26 aprile 2021 da analogo finanziamento erogato direttamente dalla Capogruppo IREN S.p.A.”.*

A questo proposito si rammenta, infine, che in data 26 gennaio 2021 interveniva anche il Collaudo degli impianti di Illuminazione pubblica di cui al citato contratto di servizio IP.

Venendo a tempi più recenti si rammenta che nel corso del 2021 proseguivano i confronti nell'ambito dei citati "Tavoli tecnici" sia sulle modalità di adeguamento alla delibera ANAC che sul processo di razionalizzazione di AEC, senza tuttavia trovare una definizione complessiva a causa della complessità delle questioni da risolvere e dei rapporti tra le diverse parti coinvolte (pubbliche e private), circostanze queste che andavano via via modificandosi al pari dello scenario di riferimento e che non avevano ancora trovato una composizione risolutiva al momento di deliberazione nuovamente la razionalizzazione periodica. Quindi, in occasione dell'approvazione del Piano di Revisione 2021, l'Amministrazione prendeva atto di tale situazione e decideva di confermare la prosecuzione della razionalizzazione in attesa della definizione del percorso che avrebbe portato alla sottoscrizione del citato "Memorandum of Understanding (MOU)/ Scrittura ricognitiva degli impegni delle parti".

Difatti, all'esito della definizione del descritto percorso, l'Amministrazione, con Delibera di Giunta Comunale n. 4 dell'11/1/2022 approvava la bozza del testo dell'attesa "Scrittura ricognitiva", successivamente sottoscritta dalle Parti in data 28/1/2022. La stessa si compone di un documento principale contenente gli impegni che le Parti intendono assumere con la sottoscrizione della "Scrittura" stessa, nonché la scansione temporale delle attività procedurali e contrattuali necessarie a dare esecuzione al percorso amministrativo e societario ("Percorso") finalizzato a realizzare detti impegni, onde perseguire gli obiettivi della richiamata "Proposta operativa". L'art. 2.3 della Scrittura ricognitiva riguarda espressamente le modalità di razionalizzazione della società AEC che, secondo quanto ivi previsto, sarà sciolta volontariamente e posta in liquidazione. La "Scrittura" è corredata inoltre di una serie di "Allegati" rappresentati in particolare dai seguenti documenti: "Schema dei Razionali della ricognizione degli SPL", "Linee guida del nuovo Piano industriale", "Bozza Nuovo Statuto", "Bozza nuovi Patti parasociali di ASP", "Scheda dei contenziosi in essere tra Comune di Asti, AEC S.p.A., ASP S.p.A. e NOS S.p.A.". La validità e l'efficacia di tutti gli impegni assunti dall'Amministrazione e dal Socio NOS S.p.A., con la sottoscrizione della "Scrittura ricognitiva", venivano inoltre subordinate all'approvazione inoppugnabile delle deliberazioni di consiglio comunale aventi ad oggetto rispettivamente: "Adeguamento ANAC", "Ricognizione Servizi pubblici Locali affidati ad ASP S.p.A." e "Riassetto governance di ASP".

A seguito della firma della citata "Scrittura ricognitiva" in data 28/3/2022 il Comune di Asti, in qualità di concedente, ASP S.p.A., in qualità di concessionaria, e AEC, in qualità di sub concessionaria, hanno sottoscritto gli atti di risoluzione consensuale condizionata sia della Convenzione di concessione del servizio di Teleriscaldamento che del contratto di Servizio di Illuminazione pubblica (I lotto). Successivamente in data 6, 12 e 20 aprile 2022 sono state adottate le Delibere di Consiglio nn. 13, 14 e 17 aventi ad oggetto gli argomenti sopra descritti, rimaste poi inoppugnate.

In ragione degli accordi raggiunti con la citata Scrittura ricognitiva, e a seguito dell'avveramento della condizione sospensiva dedotta nella medesima, AEC proseguirà nella gestione del Contratto di servizio dell'Illuminazione pubblica (I Lotto) fino all'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale di un nuovo gestore, come in effetti sta accadendo; la Società sarà poi sciolta e posta in liquidazione a seguito dell'individuazione e subentro del nuovo gestore. L'Amministrazione comunale, con la precitata D.C.C. n. 13 del 6/4/2022, ha difatti già formulato i primi indirizzi sulle modalità di individuazione del nuovo soggetto gestore del Servizio di illuminazione pubblica, prevedendo nello specifico l'indizione di un'unica procedura di gara per la gestione unitaria ed integrata di tutti gli impianti comunali (Lotti I e II). Gli Uffici comunali competenti hanno pertanto avviato le attività propedeutiche all'indizione della procedura di selezione di un nuovo gestore.

Si ricorda infine che, sempre in esecuzione dei citati accordi, AEC ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei ricorsi di cui sopra, pendenti presso il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ai quali l'Amministrazione comunale ha aderito con compensazione delle spese; in effetti in data 3/10/2022 il TAR, con sentenza n. 777/2022, ha dichiarato l'improcedibilità di detti ricorsi. Analoga iniziativa è stata tempestivamente intrapresa nei confronti del ricorso pendente presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro la summenzionata decisione ANAC; al momento della stesura del presente documento non è pervenuta notizia che il TAR Lazio si sia pronunciato in proposito.

L'esame degli elementi istruttori di cui alle Sezioni I e II evidenzia la necessità di proseguire la razionalizzazione della partecipazione indiretta in AEC con le modalità di attuazione individuate e sopra descritte.

ESITO

PROSECUZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE

Modalità (razionalizzazione)	Scioglimento volontario e liquidazione della società
-------------------------------------	--

Termine previsto per la razionalizzazione	Il termine dell'intervento non è stimabile poiché esso dipende dai tempi per lo svolgimento delle procedure di individuazione del nuovo gestore nonché di quelle societarie per addivenire allo scioglimento e alla liquidazione della società medesima, essendo peraltro interesse di tutte le parti coinvolte addivenire ad una definizione rapida della razionalizzazione.
--	---

CAPITOLO III


3. Ricognizione dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 – Analisi e risultati

Come anticipato nella parte introduttiva della presente Relazione, in tale Capitolo si riportano le informazioni relative all'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Asti al 31/12/2021, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i. (Ricognizione).

In particolare, nel paragrafo 3.1. viene riportato lo Schema grafico che evidenzia i rapporti giuridici esistenti tra il comune e le sue partecipate dirette e indirette; nel paragrafo 3.2. viene riassuntivamente anticipato l'esito della ricognizione; nel paragrafo 3.3. sono infine riportate, nelle singole Schede, le informazioni di dettaglio su ciascuna partecipazione detenuta, a supporto della valutazione circa il mantenimento della partecipazione senza interventi o l'eventuale adozione di azioni di razionalizzazione.

Come già anticipato, in tale Capitolo si elencano anche le partecipate detenute al 31/12/2021 per le quali è in corso un processo di razionalizzazione, le cui Schede, tuttavia, per economicità del documento sono contenute nel precedente Capitolo II), al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio.

3.1. Schema grafico delle partecipazioni detenute (dirette e indirette)



3.2. Sintesi della ricognizione delle partecipazioni detenute

3.2.1. Partecipazioni dirette

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
ASTI SERVIZI PUBBLICI – ASP S.P.A.	01142420056	55%	Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione
GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA ASTIGIANO - GAIA S.P.A.	01356080059	23,86%	Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione
ASTI STUDI SUPERIORI – ASTISS S.C.AR.L.	01409820055	12,68%	Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.C.AR.L.	02513140042	5,20 %	Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione
PRACATINAT S.C.P.A. (in procedura fallimentare)	04256970015	0,08%	Prosecuzione della razionalizzazione – Procedura concorsuale in corso

3.2.2. Partecipazioni indirette (detenute tramite ASP S.p.A.)

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA SOCIETÀ TRAMITE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
ASTI ENERGIA E CALORE – AEC S.P.A.	01589230059	38%	Prosecuzione della razionalizzazione
SERVIZI IDRICI ASTIGIANO MONFERRATO – SIAM S.C.AR.L.	01415800059	25%	Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione

3.3. Informazioni di dettaglio delle partecipazioni detenute al 31/12/2021

3.3.1. Partecipazioni dirette

ASTI SERVIZI PUBBLICI – ASP S.P.A.

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ

DATI ANAGRAFICI

Codice Fiscale	01142420056
Anno di costituzione	19/09/1995 (data di costituzione dell'Azienda Speciale, trasformata nel 2000 in Società per Azioni)
Forma giuridica	Società per azioni
Capitale sociale al 31/12/2021	€ 7.540.270
Stato della società	La società è attiva

SEDE LEGALE

Indirizzo	Corso Don Minzoni, n. 86 – 14100 ASTI
PEC	asp.asti@pec.it
Sito web	www.asp.asti.it

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società è una “multi-utility”, che gestisce a livello locale il sistema integrato dei servizi alla mobilità, il ciclo idrico integrato e i servizi complementari, il servizio di igiene urbana, i servizi cimiteriali e il servizio di illuminazione pubblica per il tramite della propria partecipata AEC S.p.A..

CONTRATTO DI SERVIZIO

I servizi svolti da ASP per conto del Comune di Asti trovano regolamentazione nell'ambito dei rispettivi Contratti o Concessioni, concernenti in particolare:

- il sistema integrato dei servizi alla mobilità, comprensivo del trasporto pubblico locale, del servizio di sosta a pagamento e rimozione forzata e del Movicentro (Contratto di servizio per il periodo 2021-2024, sottoscritto il 15/9/2021 e prolungato fino al 31/12/2027 con la sottoscrizione di apposito “Addendum” in data 21/11/2022 – Con decorrenza 1/1/2022 la titolarità del contratto è stata trasferita all’Agenzia per la mobilità piemontese – AMP – è esclusa dal trasferimento la gestione dei parcheggi e della rimozione forzata);
- il servizio idrico integrato, comprensivo della gestione dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione, affidato in concessione ad ASP da parte dell'Ente di Governo dell'ATO5 con convenzione valida fino al 30/12/2030;
- i servizi complementari e specifici al ciclo idrico integrato (contratto di servizio per il periodo 2021-2024 sottoscritto il 14/10/2021 e prolungato fino al 31/12/2027 con la sottoscrizione di apposito “Addendum” in data 21/11/2022);
- il servizio di igiene urbana (contratto di servizio per il periodo 2021-2024, sottoscritto il 25/3/2021 e prolungato fino al 31/12/2027 con la sottoscrizione di apposito “Addendum” in data 21/11/2022);
- il servizio cimiteri, comprensivo della gestione del tempo crematorio (contratto di servizio per il periodo 2021/2024, sottoscritto il 7/12/2021 e prolungato fino al 31/12/2027 con la sottoscrizione di apposito “Addendum” in data 21/11/2022);
- il servizio di illuminazione pubblica I lotto, affidato in sub-concessione alla partecipata AEC S.p.A. fino al 2041 (D.C.C. n. 552 del 20/11/2015) – Contratto risolto consensualmente in data 28/3/2022, con efficacia condizionata al subentro del nuovo gestore, come da D.C.C. n. 13 del 6/4/2022;
- il servizio di teleriscaldamento, sub-concesso alla Società partecipata AEC (Deliberazioni della Giunta Comunale n. 518 del 19/11/2014 e n. 141 del 30/03/2015 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del

31/03/2015) - iniziativa non attiva – Contratto risolto consensualmente in data 28/3/2022, come da D.C.C. n. 13 del 6/4/2022.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di partecipazione	Partecipazione diretta
Percentuale quota di partecipazione	55%
Valore nominale quota di partecipazione	€ 4.147.148

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO E COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Tipo di controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
Denominazione Socio	NOS S.p.A. (Socio privato)
Quota detenuta dal Socio	<p>Il 45% del capitale sociale di ASP (corrispondente al valore nominale di € 3.393.122) è detenuto da Nord Ovest Servizi - NOS S.p.A., in esito alla procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di un socio privato conclusasi nel 2002. La compagine societaria di NOS, a seguito delle modifiche intervenute in data 21/07/2020, è così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IRETI S.p.A. (45 %) e AMIAT S.p.A. (30 %), controllate da IREN S.p.A., società quotata; - GTT S.p.A. (15 %); - SMAT S.p.A. (10 %). <p>Il limite temporale per l'affidamento dei servizi e per il mantenimento da parte di NOS S.p.A. della qualità di socio operativo di minoranza in ASP era stato definito in un primo momento con D.C.C. n. 71/2010 fino al 31/12/2019; successivamente con D.C.C. n. 17 del 31/03/2015 il limite temporale era stato ridefinito fino al 31/7/2028 e da ultimo con D.C.C. n. 14 del 12/4/2022, è stato determinato fino al 31/12/2027.</p>

PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA SOCIETÀ

ASTI ENERGIA E CALORE - AEC S.p.A.	Cfr. scheda società al paragrafo 2.3.2.
SERVIZI IDRICI ASTIGIANO MONFERRATO - SIAM S.c.ar.l.	Cfr. scheda società al paragrafo 3.3.2.
BANCA ETICA S.C.p.A.	<p>ASP detiene n. 30 azioni di Banca Etica S.c.p.A. acquistate nel 2009 al valore nominale di Euro 52,50 cad., oltre al sovrapprezzo di Euro 3,00 cad. per un valore complessivo di Euro 1.665,00 iscritto al bilancio 2020 nella voce "Partecipazioni immobilizzate in altre imprese". L'acquisto era stato a suo tempo motivato dalla possibilità riconosciuta ai soci di accedere a finanziamenti agevolati destinati a progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici, attività allora rientrante tra quelle di interesse della società. In data 23/3/2021 il CdA di ASP ha deliberato la dismissione della partecipazione essendo venuto meno l'interesse alla partecipazione stessa dando mandato all'Amministratore delegato di curare tutte le attività necessarie alla vendita delle azioni ad un prezzo non inferiore ad Euro 52,50 cad., oltre al sovrapprezzo di Euro 6,50 cad., così come da proposta dell'emittente. In data 21/10/2021 l'AD ha fatto pervenire al Comune di Asti richiesta di valutare l'operazione per quanto di competenza, assumendo i provvedimenti eventualmente necessari. Difatti con D.C.C. del 23/12/2021 l'Amministrazione ha confermato la decisione del CdA della società dando mandato agli Amministratori di procedere in tal senso. Alla data di stesura della presente Relazione la procedura di vendita delle azioni da parte della società "tramite" risulta ancora in corso.</p>
CONSORZIO ASTIGIANO – COAS	<p>ASP detiene una partecipazione del 3% in COAS, consorzio che raggruppa le principali aziende pubbliche e private presenti nel bacino del trasporto pubblico locale della Provincia di Asti per la gestione del relativo servizio extraurbano come da concessione della Provincia di Asti in proroga fino al 31/3/2023. COAS in quanto soggetto giuridico con forma non societaria è escluso dalla Ricognizione e pertanto non è preso in esame nella presente Relazione Tecnica.</p>

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE	ASP è uno dei membri fondatori della Fondazione “Istituto tecnico superiore professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili”, costituita il 2/5/2016, con sede in Pinerolo. All’atto dell’adesione ASP ha effettuato un conferimento in denaro pari ad Euro 2.000,00 a valere sul fondo di dotazione della Fondazione stessa, come risulta dalle Voci dello stato patrimoniale attivo del Bilancio di esercizio 2021 di ASP S.p.A., tra le Immobilizzazioni finanziarie – “Partecipazioni in altre imprese”. La Fondazione ITS è esclusa dalla Ricognizione in quanto soggetto giuridico con forma non societaria e non è pertanto presa in esame nella presente Relazione Tecnica.
--	---

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Società in house	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	si
La disciplina applicata è stata dettata da:	ARERA per l’attività di raccolta rifiuti e di gestione del servizio idrico integrato ART per l’attività di trasporto pubblico La società pubblica i prospetti della separazione contabile secondo gli schemi previsti dalla Direttiva MEF del 9/9/2019
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex T.U.S.P.)	no
La società è un GAL	no

RAPPRESENTANTI DELL'AMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

Organo amministrativo	Il Comune nomina/designa tre membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno in qualità di Presidente; il Socio operativo di minoranza designa due membri, tra cui viene individuato l’Amministratore delegato della Società.
Organo di controllo	Il Comune nomina/ designa due componenti effettivi del Collegio Sindacale (uno dei quali assume le funzioni di Presidente) nonché un Sindaco supplente; il Socio operativo di minoranza designa un Sindaco effettivo e uno supplente.

SEZIONE II – VERIFICA REQUISITI T.U.S.P.

DATI DI BILANCIO – esercizio 2021

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	356
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 117.556 *
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 52.010

* Con deliberazione dell'Assemblea del 29/4/2022 sono stati ridotti i compensi del Consiglio di Amministrazione della Società, con decorrenza 1/1/2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, c. 7 del D.Lgs n. 175/2016.

RISULTATO DI BILANCIO – quinquennio 2017-2021 (in euro)					
Anno riferimento	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.108.531	1.375.956	1.058.684	881.412	1.926.600

FATTURATO MEDIO – triennio 2019-2021 (in euro)			
Anno di riferimento	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	34.305.068	34.498.595	35.982.163
A5) Altri Ricavi e Proventi	4.384.988	4.099.708	4.445.363
di cui Contributi in conto esercizio	456.018	1.828.273	1.627.040
Fatturato medio del triennio	€ 37.934.851,33		

ULTERIORI DATI DI BILANCIO – triennio 2019-2021 (in euro)			
Anno di riferimento	2021	2020	2019
Valore della produzione	39.229.345	39.026.205	40.996.459
Costi della produzione	37.320.918	36.584.588	39.069.816
Costi del personale	17.411.985	16.430.699	17.510.024
Organico medio	356	350	358
Patrimonio Netto	13.492.464	13.386.785	12.010.829
Crediti	18.392.861	19.288.124	17.190.335
Debiti	28.078.004	28.431.958	33.223.525

ALTRE INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ PER LA VERIFICA DEI REQUISITI T.U.S.P.	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione (art. 20, c. 2 lett. a)?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (art. 4, c. 2, lett. c)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c. 2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5)	sì

SEZIONE III – ESITO ISTRUTTORIO

OSSERVAZIONI E MOTIVAZIONE
<p>Art. 20 c. 2 lett f) e art. art. 19, c. 5 del T.U.S.P. Costi funzionamento</p> <p>Rispetto al parametro “costi di funzionamento” si osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La società opera prevalentemente in settori quali la gestione del servizio idrico integrato, del trasporto pubblico locale e dell'igiene urbana che sono soggetti alla regolazione di Autorità nazionali indipendenti. Nella specie si tratta dell'Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e l'Autorità di regolazione dei Trasporti. Come evidenziato anche nei documenti di bilancio della società, i provvedimenti emessi da dette Autorità disciplinano i livelli massimi dei costi operativi riconoscibili in tariffa incentivandone di conseguenza l'efficientamento. - Tutte le attività svolte dalla società sono disciplinate da appositi contratti di servizio/ convenzioni, in taluni casi gestiti da Enti di bacino (EGATO5), nell'ambito dei quali sono previsti specifici obiettivi di qualità, efficacia, efficienza ed economicità del servizio (oggetto di monitoraggio periodico), nonché un Piano economico finanziario che ne dimostra la sostenibilità economico finanziaria per tutto il periodo di esecuzione. - La società effettua la ricognizione periodica del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze ai sensi dell'art. 25 c. 1 del TUSP, dalla quale nel periodo preso in considerazione non sono emerse situazioni di eccedenza

tali da richiedere il ricorso alla ricollocazione di personale.

- Gli obiettivi di cui all'art. 19 c. 5 fissati annualmente dall'amministrazione sociale tengono conto di tale assetto contrattuale e regolatorio nonché dei relativi strumenti di intervento per garantire il mantenimento degli equilibri economico finanziari del servizio nonché di quelli gestionali della società.
- Si segnala infine che in occasione delle verifiche semestrali previste dal Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale adottato dalla società ex art. 6, c. 2 del TUSP nel 2017 e implementato nel 2020, non sono emersi indicatori di criticità rispetto ai parametri individuati.

Fatti di rilievo

In riferimento alla partecipazione in ASP S.p.A., nei cui confronti non emergono dalla presente ricognizione elementi di discontinuità rispetto ai Piani precedenti circa la decisione di mantenimento della stessa senza interventi di razionalizzazione, per completezza di informazioni, si evidenzia quanto segue.

Come meglio descritto nella Scheda riferita alla società AEC (cfr. § 2.3 della presente Relazione tecnica), a cui si rinvia per i dettagli, in data 8/7/2020 interveniva la pronuncia dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a conclusione del procedimento di vigilanza avente ad oggetto il Progetto di Teleriscaldamento (di seguito TLR) della Città di Asti, la cui realizzazione era stata affidata nel 2015 alla società ASP e da questa sub concessa alla partecipata AEC S.p.A.. L'Autorità deliberava in particolare la non conformità dell'affidamento del TLR, nonché degli altri servizi pubblici non ricompresi nella gara a doppio oggetto del 2001, con la quale era stato anche individuato il socio privato NOS S.p.A. L'Amministrazione comunale, a seguito degli approfondimenti svolti anche con il supporto di professionisti esterni appositamente incaricati, con delibera di Giunta n. 420 del 24/12/2020 approvava una "Proposta operativa" finalizzata a realizzare i seguenti macro obiettivi:

- *"dar corso a quanto deliberato dall'ANAC in merito all'affidamento ad ASP del Servizio di teleriscaldamento e correlativamente del Servizio di Illuminazione pubblica (I.P.), affidato in sub concessione ad AEC S.p.A., avviando innanzitutto il procedimento preordinato all'esercizio della facoltà contrattuale di recesso/revoca, prevista sia nella convenzione di Teleriscaldamento che nel contratto dell'I.P., con conseguente decadenza degli stessi, e successivamente le procedure per il nuovo affidamento.*
- *cessare il contenzioso giudiziale in atto tra Ente e ASP/NOS/AEC ed evitare possibili futuri contenziosi tra le Parti in ordine ai SPL affidati ad ASP, ivi compresi quelli di Servizio Idrico Integrato, Mobilità e Igiene;*
- *adeguare gli attuali strumenti societari (Statuto/Patti parasociali) di ASP, conformandoli alla normativa nonché all'interesse pubblico del Comune;*
- *sviluppare e gestire i Servizi pubblici Locali della Città di Asti in modo conforme all'ordinamento con l'obiettivo ultimo di migliorarne l'efficienza e quindi l'offerta alla cittadinanza, provvedendo a tal fine ad una puntuale ricognizione dei Servizi pubblici locali affidati ad ASP (con D.C.C. n. 17/2010 e n. 71/2015) e della loro durata con conseguente definizione della scadenza degli stessi e della correlata partecipazione del Socio privato operativo (oggi prevista al 31/7/2028)."*

La Giunta comunale demandava quindi al Sindaco la formulazione al socio privato NOS S.p.A. di una proposta operativa in ordine al percorso da seguire per realizzare i suddetti obiettivi, anche attraverso la sottoscrizione di apposito "Memorandum of Understanding (MOU)/ Scrittura ricognitiva degli impegni delle Parti".

In data 7/1/2021 il Sindaco forniva quindi riscontro all'ANAC che, a sua volta, in data 28 gennaio comunicava la presa d'atto delle determinazioni assunte, informando altresì l'Amministrazione di rimanere in attesa di conoscere i provvedimenti successivamente adottati; nella medesima data il Socio privato NOS manifestava la propria disponibilità a verificare le soluzioni prospettate dall'Amministrazione nella citata "Proposta operativa"; sicché in data 25 gennaio venivano attivati appositi "Tavoli tecnici" di confronto, tra i quali uno specificamente dedicato alla "governance" di ASP ed in particolare all'aggiornamento dello Statuto che alla definizione dei nuovi Patti parasociali. Nel corso del confronto emergeva tuttavia la necessità di definire prioritariamente i contratti di servizio scaduti nel 2016, le cui trattative per il rinnovo erano state ostacolate anche dalla situazione venutasi a creare a causa del procedimento avviato da ANAC nel 2017 e delle conseguenti iniziative intraprese dall'Amministrazione.

Nel 2021 si addiveniva in effetti alla sottoscrizione dei contratti di servizio dell'Igiene Urbana, della Mobilità e dei servizi complementari al ciclo idrico integrato e dei Cimiteri, per il periodo 2021-2024.

Nel contempo emergeva anche l'esigenza di avviare la discussione sulle Linee di sviluppo industriale della società, il cui Piano Industriale era scaduto al 31/12/2019.

L'attività dei citati "Tavoli Tecnici" che, come ricordato, riguardava numerosi e complessi aspetti di natura sia amministrativa (ricognizione Servizi pubblici affidati ad ASP) che societaria (revisione strumenti societari), proseguiva per tutta la durata del 2021. All'esito della definizione del descritto percorso, l'Amministrazione, con Delibera di Giunta Comunale n. 4 dell'11/1/2022 approvava la bozza del testo della citata "Scrittura ricognitiva", successivamente sottoscritta dalle Parti in data 28/1/2022. La stessa si compone di un documento principale contenente gli impegni che le Parti intendono assumere con la sottoscrizione della "Scrittura" stessa, nonché la scansione temporale delle attività, procedurali e contrattuali, necessarie a dare esecuzione al percorso

amministrativo e societario (“Percorso”) finalizzato a realizzare detti impegni, onde perseguire gli obiettivi della richiamata “Proposta operativa”. L’art. 2.1 della “Scrittura ricognitiva” è dedicato alla ricognizione dei servizi pubblici locali gestiti da ASP S.p.A. e all’individuazione della durata di questi ultimi nonché della correlata partecipazione del socio privato nella società medesima. La “Scrittura” è corredata inoltre di una serie di “Allegati” rappresentati in particolare dai seguenti documenti: “Schema dei Razionali della ricognizione degli SPL”, “Linee guida del nuovo Piano industriale”, “Bozza Nuovo Statuto”, “Bozza nuovi Patti parasociali di ASP”, “Scheda dei contenziosi in essere tra Comune di Asti, AEC S.p.A., ASP S.p.A. e NOS S.p.A.”. La validità e l’efficacia di tutti gli impegni assunti dall’Amministrazione e dal Socio NOS S.p.A., con la sottoscrizione della “Scrittura ricognitiva”, venivano subordinate all’approvazione inoppugnabile delle deliberazioni di consiglio comunale aventi ad oggetto rispettivamente: “Adeguamento ANAC”, “Ricognizione Servizi pubblici Locali affidati ad ASP S.p.A.” e “Riassetto governance di ASP”. A seguito della firma della citata “Scrittura ricognitiva” in data 28/3/2022 il Comune di Asti, in qualità di concedente, ASP S.p.A., in qualità di concessionaria e AEC, in qualità di sub concessionaria, hanno sottoscritto gli atti di risoluzione consensuale condizionata sia della Convenzione di concessione del servizio di Teleriscaldamento che del contratto di Servizio di Illuminazione pubblica (I lotto). Successivamente in data 6, 12 e 20 aprile 2022 sono state adottate le Delibere di Consiglio nn. 13, 14 e 17 aventi ad oggetto gli argomenti sopra descritti, rimaste poi inoppugnate. In ragione dei citati accordi e dell’avveramento della condizione sospensiva, in data 26/9/2022 sono stati sottoscritti tra i Soci e la Società i Patti parasociali validi fino al 2027 e l’Assemblea straordinaria di ASP S.p.A. nella medesima data ha approvato il nuovo Statuto adeguandolo anche alle disposizioni del T.U.S.P.; in tale occasione il CdA della Società ha informato i Soci dell’avvenuta approvazione del Piano industriale 2023-2027. Da ultimo, come espressamente previsto dall’art. 5 della “Scrittura ricognitiva”, in data 21/11/2022, sono stati sottoscritti anche gli “Addenda” ai Contratti di servizio – approvati con D.G.C. n. 432 del 3/11/2022 - al fine di allinearne la durata a quella individuata con la D.C.C. n. 14 del 12/4/2022, vale a dire il 31/12/2027.

Banca Etica S.c.p.a.

Per ciò che riguarda la partecipazione indiretta in Banca Etica S.c.p.a. si prende atto che la procedura di vendita da parte della Società è ancora in corso al momento della stesura della presente Relazione e, non essendo intervenuti elementi nuovi tali da giustificare una diversa decisione in merito alla dismissione della partecipazione, si resta in attesa della definizione della stessa.

L’esame degli elementi istruttori di cui alle Sezioni I e II non ha evidenziato nei confronti della partecipazione in ASP S.p.A. la presenza di indicatori di criticità di cui all’art. 20 T.U.S.P. stante, in particolare, la funzione svolta dalla società nella gestione dei servizi pubblici locali della Città di Asti: sussistono pertanto i requisiti e le condizioni di legge per confermare il mantenimento della partecipazione nella Società, senza interventi specifici di razionalizzazione.

ESITO

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA ASTIGIANO – GAIA S.P.A.

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ

DATI ANAGRAFICI	
Codice Fiscale	01356080059
Anno di costituzione	11/11/2004 (data di costituzione della società, a seguito della trasformazione per scissione parziale del “Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano - C.S.R.A.” in “Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano – CBRA” e in “GAIA S.p.A.”)
Forma giuridica	Società per azioni
Capitale sociale al 31/12/2021	€ 5.539.700
Stato della società	La società è attiva
SEDE LEGALE	
Indirizzo	Via Brofferio, 48 – 14100 ASTI
PEC	info@legal.gaia.at.it
Sito web	https://gaia.at.it/
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	
<p>La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nel bacino dell’astigiano; in particolare, rientrano tra le attività di GAIA: la gestione di impianti di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e di ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l’esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese attività di raccolta differenziata e relativi trattamenti.</p>	
CONTRATTO DI SERVIZIO	
<p>L’espletamento delle attività di gestione degli impianti di cui la Società è titolare è disciplinato da apposito Contratto di Servizio, stipulato in data 26/5/2017 tra il CBRA (Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano con compiti di indirizzo e governo in materia di rifiuti su tutto il bacino astigiano) e GAIA a conclusione della procedura di gara per l’individuazione del socio operativo industriale, per la durata di quindici anni e quindi fino al 25/5/2032. Tale contratto rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, nonché i rapporti di carattere tecnico, economico e finanziario tra il CBRA, i Comuni Soci (singolarmente o costituiti in Unione di Comuni) e la Società GAIA. Detti rapporti sono inoltre regolati dai Patti Parasociali stipulati in data 20/3/2017 e dal Contratto di impegno del socio privato.</p> <p>La società ha adottato un “Piano industriale 2018 – 2023” che a seguito dell’ingresso del socio operativo industriale nella compagine sociale prevedeva la realizzazione di importanti interventi impiantistici volti a potenziare e migliorare le performance della società nell’ottica di un più redditivo servizio nell’ambito del trattamento, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti. Il Piano è stato aggiornato nel 2021 con orizzonte temporale al 2025.</p>	
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
Tipologia di partecipazione	Partecipazione diretta
Percentuale quota di partecipazione	23,86%
Valore nominale quota di partecipazione	€ 1.321.530
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO E COMPOSIZIONE SOCIETARIA	
Tipo di controllo	<p>Nessuno.</p> <p>N.B.: GAIA è una Società mista pubblico-privata, pluripartecipata da Enti pubblici, i quali complessivamente detengono la maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (55%), che tuttavia da Statuto è validamente costituita con la presenza dell'80% del capitale sociale. Inoltre, non vi sono accordi e strumenti che assicurino un coordinamento stabile tra i Soci</p>

	pubblici. In assenza di tale raccordo la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico non è di per sé condizione sufficiente per configurare il controllo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) ed m) del T.U.S.P., secondo le più recenti i approdi interpretativi degli organi di controllo e giurisdizionali.
Compagnie societaria	Sono Soci di GAIA: - i 115 Comuni del Bacino Astigiano che aderiscono al CBRA (tra cui il Comune di Asti), che complessivamente detengono il 55% del capitale sociale; - IREN AMBIENTE S.p.A., controllata da IREN S.p.A., società quotata; Socio privato, individuato con procedura di gara ad evidenza pubblica, che detiene il 45% del capitale sociale (corrispondente al valore nominale di € 2.493.020).

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Società in house	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex T.U.S.P.)	no
La società è un GAL	no

RAPPRESENTANTI DELL'AMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

Organo amministrativo	Come previsto dallo Statuto e dai Patti parasociali stipulati tra i Soci pubblici e IREN AMBIENTE S.p.A., il Comune di Asti ha il diritto di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre la nomina di altri due membri del CdA spetta ai restanti Soci di parte pubblica, escluso il Comune di Asti. Il Socio privato designa due membri del CdA, tra i quali viene individuato l'Amministratore Delegato.
Organo di controllo	Come previsto dallo Statuto e dai Patti parasociali stipulati tra i Soci pubblici e IREN AMBIENTE S.p.A., il Comune di Asti ha il diritto di nomina di un membro effettivo, che assume la carica di Presidente del Collegio sindacale, nonché un Sindaco supplente concordemente con tutti i Soci pubblici. I restanti Soci pubblici, escluso il Comune di Asti, hanno diritto di nominare un Sindaco effettivo, mentre il Socio privato designa un Sindaco effettivo ed un supplente. Infine, il Comune di Asti unitamente agli altri soci pubblici ha diritto di nominare due componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs n. 231/2001.

SEZIONE II – VERIFICA REQUISITI T.U.S.P.

DATI DI BILANCIO – esercizio 2021

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	147
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 71.038

Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 29.848

RISULTATO DI BILANCIO – quinquennio 2017-2021 (in euro)					
Anno riferimento	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	89.308	76.355	1.011.623	800.699	1.358.046

FATTURATO MEDIO – triennio 2019-2021 (in euro)			
Anno di riferimento	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	24.255.266	18.222.505	23.059.011
A5) Altri Ricavi e Proventi	633.118	1.288.838	1.588.430
di cui Contributi in conto esercizio	212.561	210.811	211.153
Fatturato medio del triennio	€ 22.804.214,33		

ULTERIORI DATI DI BILANCIO – triennio 2019-2021 (in euro)			
Anno di riferimento	2021	2020	2019
Valore della produzione	24.877.741	19.524.670	24.733.641
Costi della produzione	24.702.706	19.538.780	23.453.995
Costi del personale	6.940.626	6.927.079	6.799.998
Organico medio	147	145	141
Patrimonio Netto	18.991.280	18.901.972	19.786.659
Crediti	12.959.524	12.387.847	11.672.704
Debiti	30.098.983	12.442.979	8.778.804

ALTRE INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ PER LA VERIFICA DEI REQUISITI T.U.S.P.	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione (art. 20, c. 2 lett. a)?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (art. 4, c. 2, lett. c)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessita di aggregazione di società (art. 20, c.2 lett. g)	no

SEZIONE III – ESITO ISTRUTTORIO

OSSERVAZIONI E MOTIVAZIONE

L'esame degli elementi istruttori di cui alle Sezioni I e II non evidenzia la sussistenza di alcun indicatore di criticità di cui all'art. 20 del T.U.S.P.; persistono invece i requisiti e le condizioni per la conferma del mantenimento della partecipazione nella Società senza interventi specifici di razionalizzazione: essa si occupa infatti della gestione del servizio di igiene urbana e nello specifico degli impianti di smaltimento e del recupero dei rifiuti e delle altre operazioni connesse, nel "bacino astigiano" (i cui Comuni sono interamente rappresentati nella compagine societaria) a seguito di gara a doppio oggetto espletata nel 2017 dal Consorzio di bacino rifiuti astigiano.

ESITO

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

ASTI STUDI SUPERIORI – ASTISS S.C.AR.L.

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ

DATI ANAGRAFICI	
Codice Fiscale	01409820055
Anno di costituzione	27/02/2007 (data di costituzione della Società a seguito della trasformazione dell'Associazione Universitaria Astense, che gestiva in precedenza il "Polo Universitario di Asti")
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Capitale sociale al 31/12/2021	€ 45.000
Stato della società	La società è attiva
SEDE LEGALE	
Indirizzo	C.so V. Alfieri, n. 326 – 14100 ASTI
PEC	amministrazione@pec.uni-astiss.it
Sito web	www.uni-astiss.eu
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	
<p>La Società consortile ha come scopo quello di favorire e realizzare l'istituzione e la gestione nel territorio della Provincia di Asti di corsi di istruzione di livello universitario, come strumento per accrescere la formazione e la professionalità delle risorse umane. A tal fine la Società, previa opportune intese con le Università e Facoltà interessate, persegue l'istituzione di corsi di laurea, master e altri percorsi formativi di tipo universitario, anche in relazione alle esigenze delle attività economiche e sociali di maggiore interesse per il territorio.</p> <p>Il Polo Universitario di Asti ha conseguito inoltre da diversi anni l'accreditamento regionale come "Agenzia di Formazione" ed ospita anche la sede di Asti dell'Associazione Scuole Tecniche San Carlo di Torino.</p> <p>L'attività di ASTISS si svolge nel complesso edilizio sito in Asti denominato "Ex Caserma Colli di Felizzano", di proprietà del Comune di Asti, per il cui utilizzo la Società riconosce al Comune un canone annuo pari ad Euro 230.000,00 (aggiornato in base all'indice annuo ISTAT), come da concessione amministrativa approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 15/12/2017, con scadenza al 2027.</p> <p>La Società approva annualmente entro il 31 luglio il Bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e l'eventuale documento programmatico pluriennale.</p>	
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
Tipologia di partecipazione	Partecipazione diretta
Percentuale quota di partecipazione	12,68 %
Valore nominale quota di partecipazione	€ 5.706
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO E COMPOSIZIONE SOCIETARIA	
Tipo di controllo	nessuno
Compagine societaria	Oltre al Comune di Asti, i Soci di ASTISS sono: <ul style="list-style-type: none"> - la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, con il 70,42% delle quote (corrispondente ad un valore di € 31.689); - la Banca Cassa di Risparmio S.p.A. di Asti, con il 12,68% (corrispondente ad un valore di € 5.706); - la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Alessandria - Asti, con il 4,22% (corrispondente ad un valore di € 1.899).
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ	
Società in house	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex T.U.S.P.)	no
La società è un GAL	no

RAPPRESENTANTI DELL'AMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

Organo amministrativo	In quanto "Socio fondatore", il Comune di Asti ha il diritto di nomina di un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Società, come previsto dallo Statuto societario.
Organo di controllo	-

SEZIONE II – VERIFICA REQUISITI T.U.S.P.

DATI DI BILANCIO – esercizio 2021

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	12
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 6.760

RISULTATO DI BILANCIO – quinquennio 2017-2021 (in euro)

Anno riferimento	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	12.967	24.732	19.588	27.940	1.813

FATTURATO MEDIO – triennio 2019-2021 (in euro)

Anno di riferimento	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	159.893	93.983	91.051
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.689.331	1.579.038	1.770.324
di cui Contributi in conto esercizio	1.686.496	1.563.442	1.725.642
Fatturato medio del triennio (comprensivo dei contributi in conto esercizio)	€ 1.794.540,00		

ULTERIORI DATI DI BILANCIO – triennio 2019-2021 (in euro)

Anno di riferimento	2021	2020	2019
Valore della produzione	1.849.224	1.673.021	1.861.375
Costi della produzione	1.808.614	1.638.263	1.827.969
Costi del personale	405.157	348.058	443.465
Organico medio	12	11	12
Patrimonio Netto	140.831	127.864	103.131

Crediti	468.237	718.462	710.056
Debiti	247.396	255.435	542.556

ALTRE INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ PER LA VERIFICA DEI REQUISITI T.U.S.P.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione (art. 20, c. 2 lett. a)?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no

SEZIONE III – ESITO ISTRUTTORIO

OSSERVAZIONI E MOTIVAZIONE

Art. 20 c. 2 lett d) del T.U.S.P. - Fatturato medio

Come anticipato nell'introduzione della presente Relazione, nella determinazione del "fatturato" medio di ASTISS ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett. d) del T.U.S.P. sono stati inclusi i contributi in conto esercizio, che nel conto economico della società sono iscritti nella Voce A5 "Altri ricavi e proventi" del "Valore della produzione". A questo proposito si segnala quanto segue:

- La Società esaminata è una società consortile senza scopo di lucro non ha quindi scopo industriale o commerciale. Ai sensi dell'art. 2 c. 6 dello Statuto sociale i soci sono tenuti a versare contributi a fondo perduto, in proporzione alla propria quota di partecipazione - così come deliberati annualmente dall'Assemblea ordinaria - per la copertura dei costi di gestione. La società non può inoltre distribuire utili che - qualora risultino - sono destinati a riserva (come in effetti risulta dai bilanci approvati).
- I Soci pubblici e privati attraverso la partecipazione sociale intendono favorire l'istituzione e la gestione nel territorio della Provincia di Asti di corsi di istruzione di livello universitario, come strumento per accrescere la formazione e la professionalità delle risorse umane sul territorio stesso. Lo scopo consortile rientra tra le finalità istituzionali perseguite dal Comune di Asti ed in particolare in quella di favorire lo sviluppo socio-economico e culturale della collettività rappresentata, con benefici anche per la competitività delle imprese locali. Inoltre, l'adesione della Città di Asti ad ASTISS ha consentito la valorizzazione del complesso edilizio di proprietà del Comune – concesso in uso alla Società - presso cui si svolgono le attività didattiche.
- In ragione del richiamato scopo sociale e dell'attività svolta dalla società in argomento la "dimensione economica" non può non tenere conto delle entrate derivanti dai contributi che annualmente i Soci deliberano di versare per assicurare la realizzazione dello scopo stesso, come in effetti si è proceduto ai fini della presente analisi. Si osserva poi che le altre entrate della società consortile (indicate tra i "ricavi delle vendite e prestazioni") costituiscono invece una voce residuale di bilancio seppur non così trascurabile e comunque in crescita rispetto agli esercizi precedenti.

Per quanto sopra detto, l'indicatore dimensionale riferito al "fatturato" non appare significativo per la valutazione circa la necessità di procedere alla razionalizzazione della società, in presenza di altre ragioni di pubblico interesse (natura e scopo della partecipazione) che allo stato ne giustificano il mantenimento senza interventi.

L'esame degli elementi istruttori di cui alle Sezioni I e II, nonché le osservazioni esposte nel presente paragrafo, evidenziano la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il mantenimento della partecipazione nella Società senza interventi specifici di razionalizzazione.

ESITO

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.C.AR.L.

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ

DATI ANAGRAFICI	
Codice Fiscale	02513140042
Anno di costituzione	27/05/1996 (Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale costituita ai sensi della L.R. n. 75/1996 e s.m.i.; trasformata dal 10/10/2018 in società consortile a responsabilità limitata, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016)
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Capitale sociale al 31/12/2021	€ 70.000
Stato della società	La società è attiva

SEDE LEGALE	
Indirizzo	Piazza Risorgimento, n. 2 – 12051 ALBA (CN) Piazza Alfieri 34 14100 ASTI (AT) Ufficio informazione e accoglienza turistica
PEC	enteturismo@confcommercio.legalmail.it
Sito web	www.langheroero.it - www.visitlmr.it

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
<p>La Società descritta è l'“ATL” che si occupa dell'organizzazione dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica dei territori di Langhe e Roero, della Provincia di Asti e del Monferrato. La Legge regionale di riferimento (L.R. n. 14/2016 recante “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”) ha infatti consentito a più “ambiti territoriali turisticamente rilevanti” di fare riferimento ad una stessa ATL e pertanto l'attuale Statuto dell'Ente (da ultimo modificato nel settembre 2018) prevede che la Società operi negli ambiti n. 6 (comuni delle Langhe e del Roero) e n. 9 (comuni della Provincia di Asti) di cui alla suddetta Legge regionale. Ai sensi dell'art. 10 della medesima Legge regionale l'unica modalità attraverso cui gli Enti locali della Regione Piemonte possono svolgere le competenze e le funzioni di valorizzazione delle risorse turistiche locali è quella delle ATL, costituite sotto forma di società consortili senza fini di lucro, tra cui rientra Ente turismo Langhe Monferrato e Roero.</p> <p>Nello specifico, la Società, come previsto dall'art. 4 dello Statuto, svolge per conto dei soci le seguenti attività di interesse generale:</p> <ul style="list-style-type: none">- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici a favore dei soci pubblici, nel rispetto delle normative vigenti;- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;- Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva. <p>La Società può svolgere inoltre “servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci. La disciplina dei suddetti servizi è individuata da apposito Regolamento Interno.” (art. 4. 3 dello Statuto).</p> <p>Entro il termine di ciascun esercizio l'Ente approva un piano delle attività e un budget di previsione annuale e pluriennale; nel mese di dicembre 2021 è stato approvato il Budget 2022 – 2023.</p>

CONTRATTO DI SERVIZIO	
L'attività non è regolata da specifico contratto di servizio, fatti salvi gli eventuali affidamenti di cui all'art. 4.3 dello Statuto.	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)	
Tipologia di partecipazione	Partecipazione diretta
Percentuale quota di partecipazione al 31/12/2021	5,2 %
Valore nominale quota di partecipazione al 31/12/2021	€ 3.640

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO E COMPOSIZIONE SOCIETARIA	
Tipo di controllo	nessuno
Compagine societaria	<p>La compagine societaria è a capitale misto pubblico (83,50%) e privato (16,50%). I Soci di Ente Turismo al 31/12/2021 sono circa 160, tra cui la Regione Piemonte (che detiene la maggioranza relativa del capitale sociale con una quota di 33,35%), le Province di Cuneo e di Asti, i principali Comuni dell'area, le Camere di Commercio, operatori turistici (direttamente o attraverso i consorzi a cui aderiscono), Associazioni di categoria.</p> <p>In data 8/10/2021 si è completato l'iter di alienazione di alcune quote detenute dal Comune di Asti (per un valore nominale complessivo pari a 110,00 Euro) a favore di sei Comuni astigiani facenti parte del medesimo ambito territoriale turisticamente rilevante, così come autorizzato dal Consiglio Comunale di Asti con le Deliberazioni n. 28 del 27/7/2020, n. 53 del 17/12/2020 e n. 22 del 17/5/2021. Tale operazione ha risposto all'esigenza di favorire l'ingresso di nuovi Enti, già aderenti alla precedente agenzia posta in liquidazione volontaria, nella nuova ATL, favorendo così l'aggregazione territoriale e lo sviluppo di sinergie comuni.</p> <p>A seguito dell'alienazione, il capitale sociale detenuto dal Comune di Asti nella Società risulta pari ad Euro 3.640,00, corrispondente al 5,20 %.</p>

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ	
Società in house	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. a)	si
Riferimento normativo società di diritto singolare	L.R. n. 14/2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex T.U.S.P.)	no
La società è un GAL	no

RAPPRESENTANTI DELL'AMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

Organo amministrativo	A seguito dell'adesione alla società, il Comune di Asti ha espresso un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.
Organo di controllo	-

SEZIONE II – VERIFICA REQUISITI T.U.S.P.

DATI DI BILANCIO – esercizio 2021

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	23*
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 23.282

RISULTATO DI BILANCIO – quinquennio 2017-2021 (in euro)

Anno riferimento	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	pareggio	pareggio	pareggio	pareggio	pareggio

FATTURATO MEDIO – triennio 2019-2021 (in euro)

Anno di riferimento	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.961	1.444	19.954
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.510.130	2.266.690	2.298.127
di cui Contributi in conto esercizio	2.482.317	2.241.027	2.275.974
Fatturato medio del triennio (comprensivo dei contributi in conto esercizio)	€ 2.375.435,33		

ULTERIORI DATI DI BILANCIO – triennio 2019-2021 (in euro)

Anno di riferimento	2021	2020	2019
Valore della produzione	2.540.091	2.268.134	2.318.081
Costi della produzione	2.506.397	2.241.896	2.281.521
Costi del personale	1.087.465	918.742	837.503*
Organico medio	23	19	15*
Patrimonio Netto	70.658	70.656	70.658
Crediti	1.181.127	1.482.673	1.560.797
Debiti	1.200.172	1.425.752	1.372.021

* A seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda di ASTITURISMO in liquidazione, il personale dipendente di quest'ultima è stato trasferito ad Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero con decorrenza dal 1° agosto 2019.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ PER LA VERIFICA DEI REQUISITI T.U.S.P.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione (art. 20, c. 2 lett. a)?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no

SEZIONE III – ESITO ISTRUTTORIO

OSSERVAZIONI E MOTIVAZIONI

Art. 20 c. 2 lett d) del T.U.S.P. - Fatturato medio

Come anticipato nell'introduzione della presente Relazione, nella determinazione del "fatturato" medio di "Ente Turismo Langhe Monferrato Roero" sono stati inclusi i contributi in conto esercizio che nel conto economico della società sono iscritti nella Voce A5 "Altri ricavi e proventi" del "Valore della produzione". A questo proposito si segnala quanto segue:

- La società esaminata è una società consortile senza scopo di lucro non ha quindi scopo industriale o commerciale. La forma societaria scelta per svolgere le funzioni di "Agenzia turistica locale" è quella espressamente individuata dalla Legge regionale n. 14/2016, come sopra dettagliatamente esposto; anche lo Statuto sociale è conforme al modello approvato dalla Regione Piemonte.
- Ai sensi dell'art. 11 del predetto Statuto sociale, i soci sono tenuti a versare contributi a fondo perduto, in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione, così come deliberati annualmente dall'Assemblea ordinaria sulla base del Budget annuale e comunque in misura non superiore a 26 volte il valore nominale della quota di ciascun socio. Detti contributi sono destinati a finanziare l'attività della società unitamente alle altre entrate previste dall'art. 11 c. 4 dello Statuto. La società non può distribuire utili né quote di patrimonio; inoltre, gli eventuali avanzi di gestione devono essere portati a nuovo ai sensi dell'art. 22 c. 5 dello Statuto consortile per essere destinati ad acconto sui contributi consortili dell'anno successivo.
- I Soci pubblici e privati attraverso la partecipazione sociale di cui si discorre intendono promuovere l'organizzazione in forma associata dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica negli ambiti territoriali turistici rilevanti di appartenenza. Tale scopo consortile rientra tra le finalità istituzionali della Città di Asti che, attraverso l'adesione a detto organismo, intende sviluppare strategie condivise nel campo della valorizzazione del territorio e della promozione turistica che contribuiscano a fare da volano economico-commerciale e sociale dell'intero ambito territoriale di appartenenza. Inoltre Ente turismo gestisce l'Ufficio di informazione e accoglienza turistica con sede in Asti.
- In ragione del richiamato scopo sociale e della natura dell'attività svolta dalla società in argomento, la "dimensione economica" della stessa non può non tenere conto delle entrate derivanti dai contributi che annualmente i Soci deliberano di versare per assicurare la realizzazione dello scopo medesimo, come in effetti è stato fatto ai fine della presente verifica. Dette entrate rappresentano infatti una voce caratterizzata da continuità e stretto collegamento con le finalità istituzionali dell'Ente. A questo proposito si richiama anche quanto dettagliatamente argomentato dalla Regione Piemonte nella Relazione tecnica di accompagnamento al "Piano di Razionalizzazione periodica 2021".

Si evidenzia pertanto che, in ragione della natura e dello scopo della società descritte sopra, l'indicatore dimensionale riferito al "fatturato" non appare significativo per la valutazione circa la necessità di procedere alla razionalizzazione della società, in presenza di altre ragioni di pubblico interesse che allo stato ne giustificano il mantenimento senza interventi.

Art. 5 del T.U.S.P. - Atto adesione

Con riferimento a tale indicatore si rammenta che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 18/12/2018 è stata approvata l'adesione del Comune di Asti alla Società Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero autorizzando l'acquisto di una quota del capitale sociale pari a 3.750,00 Euro; la relativa iscrizione presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo e la conseguente acquisizione da parte del Comune di Asti dello *status* di Socio ha avuto decorrenza dal 15 gennaio 2019. Lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica e l'atto deliberativo è stato inviato alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato come previsto dal T.U.S.P..

Art. 20 c. 2 lett. c) del T.U.S.P. - Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate

Con riferimento a tale indicatore, si rammenta che contestualmente all'adesione del Comune di Asti ad Ente Turismo, la Società consortile ASTITURISMO (ATL nella quale il Comune deteneva una partecipazione societaria per la promozione turistica del territorio), con deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 3 dicembre 2018, è stata posta in liquidazione ai sensi degli articoli 2484 e ss. del Codice Civile al fine di consentire la creazione di un'unica ATL nei territori della Provincia di Asti e di Langhe e Roero. In data 1° agosto 2019 l'Ente Turismo ha acquisito il ramo d'azienda di ASTITURISMO ivi compreso il personale dipendente di quest'ultima.

L'esame degli elementi istruttori di cui alle Sezioni I e II, nonché le osservazioni del presente paragrafo, evidenziano la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il mantenimento della partecipazione nella Società senza interventi specifici di razionalizzazione.

ESITO

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

ASTITURISMO - ATL S.C.AR.L. IN LIQUIDAZIONE

Come anticipato nella parte introduttiva della presente Relazione, per le informazioni di dettaglio su tale partecipata si rimanda al Capitolo “2.2. Partecipazioni non più detenute”.

PRACATINAT S.C.P.A. (in procedura fallimentare)

Come anticipato nella parte introduttiva della presente Relazione, per le informazioni di dettaglio su tale partecipata si rimanda al Capitolo “2.3. Partecipazioni con processo di razionalizzazione in corso”.

3.3.2. Partecipazioni indirette

ASTI ENERGIA E CALORE - AEC S.P.A.

Come anticipato nella parte introduttiva della presente Relazione, per le informazioni di dettaglio su tale partecipata si rimanda al Capitolo “2.3. Partecipazioni con processo di razionalizzazione in corso”.

SERVIZI IDRICI ASTIGIANO MONFERRATO - SIAM S.C.AR.L.

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETÀ

DATI ANAGRAFICI	
Codice Fiscale	01415800059
Anno di costituzione	01/06/2007
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Capitale sociale al 31/12/2021	€ 40.000
Stato della società	La società è attiva

SEDE LEGALE	
Indirizzo	Corso Don Minzoni, n. 86 – 14100 ASTI
PEC	siamscarl@pec.it
Sito web	-

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	
<p>SIAM è una società consortile partecipata indirettamente dal Comune di Asti per il tramite della società controllata ASP S.p.A., soggetto affidatario del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale “Astigiano Monferrato” (ATO5). La società è costituita dai quattro gestori del servizio idrico integrato nel citato ambito territoriale e ha scopo mutualistico avendo ad oggetto sociale il coordinamento delle attività dei Soci per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) in tale ambito.</p> <p>SIAM è stata individuata quale “Struttura Unitaria” per il coordinamento dell'attività dei soci/gestori del servizio idrico dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato siglata il 25/1/2005 – e successivamente rinnovata - tra l'Ente di governo d'Ambito del Territorio – EGATO5 - e i soggetti gestori del servizio. Tra i compiti affidati a SIAM si ricordano i seguenti: “dotazione di strutture comuni, coordinamento e supervisione per gli investimenti strategici definiti dall'ATO5, prestazione di supporto per l'attuazione di investimenti, rendicontazione all'ATO5 sull'andamento del servizio idrico integrato”. Nell'ambito dell'aggiornamento della Convenzione per la</p>	

gestione del S.I.I., intervenuto nel 2021, i quattro gestori del servizio idrico si sono impegnati a “rafforzare l’operatività di SIAM”, anche in vista della realizzazione dei progetti previsti nell’ambito del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

CONTRATTO DI SERVIZIO

I rapporti tra l’Ente di Governo dell’ATO5 (EGATO5) ed i quattro gestori del S.I.I., unitariamente rappresentati in SIAM, sono regolati con la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato sottoscritta il 25/1/2005, rinnovata nel 2016 (Delibera EGATO5 n. 13 del 15/4/2016), con durata fino al 31/12/2030 e da ultimo aggiornata con Delibera della Conferenza dell’Ente n. 5 del 2/3/2021.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di partecipazione	Partecipazione indiretta
Percentuale quota di partecipazione	13,75 %
Denominazione Società Tramite	ASP S.P.A.
Quota e valore detenuti dalla Società Tramite	25 %
Valore nominale quota di partecipazione	€ 10.000

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO E COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Tipo di controllo	nessuno
Compagnie societaria	Partecipano a SIAM i Gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato nell’ATO5, che ad oggi sono i seguenti quattro operatori, già salvaguardati e riconosciuti dall’Autorità d’Ambito, ciascuno con il 25% delle quote (corrispondente al valore nominale di € 10.000): - Acquedotto della Piana S.p.A.; - Asti Servizi Pubblici – ASP S.p.A.; - Acquedotto Valtiglione S.p.A.; - Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato – CCAM.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Società in house	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex T.U.S.P.)	no
La società è un GAL	no

RAPPRESENTANTI DELL’AMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

Organo amministrativo	Ai sensi dell’art. 5 c. 2 dei Patti parasociali sottoscritti il 26/9/2022 tra Comune di Asti, NOS S.p.A. e ASP S.p.A., il rappresentante di ASP nel CdA di SIAM è designato dai componenti del CdA di ASP di designazione del socio privato.
-----------------------	--

SEZIONE II – VERIFICA REQUISITI T.U.S.P.

DATI DI BILANCIO – esercizio 2021	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	4
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 0

RISULTATO DI BILANCIO – quinquennio 2017-2021 (in euro)					
Anno riferimento	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	pareggio	pareggio	pareggio	pareggio	pareggio

FATTURATO MEDIO – triennio 2019-2021 (in euro)			
Anno di riferimento	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	192.656	208.630	224.430
di cui Contributi in conto esercizio	192.656	208.629	224.423
Fatturato medio del triennio (<u>comprensivo dei contributi in conto esercizio</u>)	€ 208.572,00		

ULTERIORI DATI DI BILANCIO – triennio 2019-2021 (in euro)			
Anno di riferimento	2021	2020	2019
Valore della produzione	192.656	208.630	224.430
Costi della produzione	9.655	9.350	9.409
Costi del personale	0	0	0
Organico medio	0	0	0
Patrimonio Netto	40.000	40.000	40.001
Crediti	4.636.203	4.984.006	5.267.895
Debiti	6.553.157	6.935.683	6.930.891

ALTRE INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ PER LA VERIFICA DEI REQUISITI T.U.S.P.	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione (art. 20, c. 2 lett. a)?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	Coordinamento dell'attività dei gestori del servizio idrico integrato nell'ATO5
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	Sì
Applicazione dell'art. 24, comma 5-ter	No
Note	Si rinvia alla Sezione III – Osservazioni e Motivazione

SEZIONE III – ESITO ISTRUTTORIO

OSSERVAZIONI E MOTIVAZIONE

Art. 20 c. 2 lett d) del T.U.S.P. - Fatturato medio

Come emerge dai dati esposti nella Sezione II, la Società presenta un fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore al limite minimo di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) del T.U.S.P., sia includendo nel calcolo del valore in questione la voce "contributi in conto esercizio", sia escludendola. Gli unici ricavi della Società nel periodo considerato sono i "contributi in conto esercizio" indicati nell'apposita "Voce A5" del bilancio di esercizio, in quanto ritenuti elementi integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica, come previsto dai principi contabili nazionali pubblicati dall'OIC.

A tal proposito si precisa quanto segue:

- SIAM è una Società consortile a responsabilità limitata, che ha scopo consortile e mutualistico, ai sensi di legge (art. 3, comma 1 dello Statuto);
- ha come oggetto il coordinamento delle attività dei soci per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Astigiano-Monferrato" (ATO 5), finalizzato alla realizzazione del Piano di integrazione e al miglioramento della qualità ed all'ottimizzazione del S.I.I. secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità (art. 3, comma 2 dello Statuto); l'attività si sostanzia quindi nello svolgimento di funzioni strumentali e non operative;
- i costi operativi sono infatti decisamente esigui, mentre si rilevano significativi oneri finanziari (pari nell'esercizio 2021 ad Euro 183.213,00) che accolgono "la quota parte degli interessi passivi corrisposti per il pagamento del mutuo" contratto nel 2008 e in scadenza nel 2027 per la realizzazione di opere acquedottistiche e nella specie "l'interconnessione Asti – Monferrato – Valtiglione", conclusa nel 2012. Detti oneri sono interamente coperti dai corrispondenti contributi versati dai consorziati.
- la Società non ha scopo lucrativo (art. 3, comma 5 dello Statuto): "gli scopi consortili prevedono la chiusura del bilancio a pareggio. Nell'eventualità in cui si verificano utili o disavanzi relativi al saldo di gestione essi verranno distribuiti tra le Parti proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al "Canone d'Ambito" di ciascun Socio" (art. 8, comma 2 dello Statuto).

Art. 20, comma 2, lett. b) del T.U.S.P. - Numero di dipendenti / amministratori

La Società è priva di dipendenti, mentre gli Amministratori sono quattro, in rappresentanza di ciascuno Socio.

A tal proposito si precisa che:

- ai sensi dello Statuto, ciascun Socio si obbliga "a mettere a disposizione della Società Consortile le conoscenze tecniche, economiche e finanziarie, nonché, in quanto esista accordo sulla remunerazione, le risorse in attrezzature, mezzi, personale ed impianti necessari per l'esecuzione delle attività sociali" (art. 13, comma 1); detti rapporti sono disciplinati da specifiche Convezioni ai sensi di legge;
- i componenti dell'Organo amministrativo non percepiscono compensi.

L'analisi degli elementi di cui sopra evidenzia la permanenza di alcuni indicatori di criticità di cui all'art. 20 del T.U.S.P., ciò nonostante la partecipazione indiretta in SIAM risulta tuttora necessaria per il raggiungimento degli scopi per la quale essa è stata costituita, come già evidenziato nei precedenti Piani di razionalizzazione e da ultimo confermato dalla società tramite ASP S.p.A. con nota in data 3/11/2022, agli atti del Servizio Partecipate.

A tal proposito si rammenta che, in occasione della Revisione straordinaria delle partecipazioni (adottata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., con Delibera del Consiglio Comunale n. 40/2017), l'Amministrazione comunale in ragione della sussistenza di detti indicatori di criticità ai sensi del TUSP aveva dato mandato agli Amministratori della società "tramite" ASP di verificare la possibilità di razionalizzazione di SIAM, tuttavia dall'analisi condotta era emersa l'impossibilità di dismettere la partecipazione (note del 16/11/2018 e 26/11/2018 rispettivamente di EGATO5 e dei Gestori del S.I.I.) per via del ruolo svolto dalla società stessa nella richiamata Convenzione di gestione del servizio idrico; difatti, in occasione dell'approvazione della successiva Revisione periodica (Delibera di Consiglio Comunale n. 77/2018), l'Amministrazione, tenuto conto dei rilievi pervenuti, aveva modificato la propria decisione stabilendo di mantenere la partecipazione senza azioni di razionalizzazioni. Per le medesime ragioni, anche nei successivi Piani di Razionalizzazione (D.C.C. 55 del 16/12/2019, D.C.C. n. 59 del 21/12/2020 e D.C.C. n. 56 del 23/12/2021), la decisione è stata confermata, come si propone di deliberare anche nella ricognizione 2022.

Gli indicatori dimensionali richiamati sopra, e presi in considerazione dalla norma, non appaiono pertanto dirimenti per la valutazione circa la necessità di procedere alla razionalizzazione della società in presenza di altre ragioni di pubblico interesse (natura e scopo della partecipazione) che allo stato ne giustificano il mantenimento senza interventi.

L'esame degli elementi istruttori di cui alle Sezioni I e II, nonché le osservazioni del presente paragrafo, evidenziano che, pur in presenza di alcuni indicatori di criticità di cui all'art. 20 del T.U.S.P., permangono le ragioni per il mantenimento della partecipazione nella Società senza interventi specifici di razionalizzazione.

ESITO


MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

CAPITOLO IV


4. Conclusioni

A conclusione della presente Relazione Tecnica, si condividono qui di seguito alcune considerazioni finali sulla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Asti avviata a seguito della Revisione straordinaria approvata nel 2017 e giunta, con il 2022, alla sua quinta edizione.


Si evidenzia in particolare che il numero delle partecipazioni detenute complessivamente nel 2016 ha subito una riduzione nel corso del quinquennio esaminato, come mostrato dai Grafici nn. 1 e 2.



Il Grafico n. 2 mostra nello specifico il numero delle società interessate con il differente esito delle deliberazioni assunte dall'amministrazione in ciascun esercizio considerato: Mantenimento senza interventi o razionalizzazione.



Si rileva inoltre che in tre casi la razionalizzazione ha comportato lo scioglimento della società interessata, come mostrato dal Grafico n. 3, mentre in due casi si è fatto ricorso al recesso, ed infine in un caso si è proceduto alla vendita della quota di partecipazione. Il Grafico riportato sotto evidenzia anche l'introito finanziario conseguente a ciascuna operazione di dismissione.



* L'importo si riferisce alla vendita in data 11/7/2019 delle quote della società ALMA S.r.l. detenute per il tramite della società controllata ASP S.p.A..

Si segnala altresì che, nel periodo preso in considerazione, il Comune di Asti ha acquisito un'unica partecipazione societaria, nello specifico quella in "Ente turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.ar.l.", avendo deciso al contempo, unitamente agli altri soci e nell'ambito delle politiche di razionalizzazione della Regione Piemonte in materia, di sciogliere l'ATL della Provincia di Asti.

Per ciò che concerne il "portafoglio" delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione comunale alla fine del periodo preso in considerazione (anno 2022), si osserva che le società per le quali si è deciso il mantenimento senza interventi di razionalizzazione sono costituite o da società miste che svolgono servizi pubblici locali in settori regolati o da società consortili, anch'esse a capitale misto, dedicate alla realizzazione di servizi di interesse generale nel campo del turismo e dell'istruzione universitaria.

Si può conclusivamente affermare che dall'entrata in vigore del Testo unico sulle partecipazioni pubbliche l'Amministrazione comunale ha dimostrato di aver compreso la necessità di rafforzare, nell'ambito del sistema dei controlli interni - già esistente -, la "governance" delle proprie partecipazioni societarie nel rispetto dei principi espressi dalla normativa stessa: buon andamento dell'amministrazione e contenimento della spesa pubblica.

All'esito di tutto quanto sopra esposto, si rimettono al Consiglio comunale - su proposta della Giunta - le valutazioni effettuate nello "Stato di Attuazione dei Piani di razionalizzazione precedenti" e nella "Ricognizione" ed i relativi esiti istruttori così come riportati nella presente Relazione tecnica, predisposta dal Servizio competente, per le conseguenti decisioni in merito.